



Strasburgo, 24.11.2015
COM(2015) 586 final

2015/0270 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di
assicurazione dei depositi**

RELAZIONE

La presente proposta legislativa prevede l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) come terzo pilastro dell'unione bancaria, in tre fasi successive: un sistema di riassicurazione per gli SGD nazionali partecipanti, per un primo periodo di tre anni, un sistema di coassicurazione per gli SGD nazionali partecipanti, per un secondo periodo di quattro anni, e a regime un sistema di assicurazione completa per gli SGD nazionali. Un SGD nazionale può beneficiare dell'EDIS solo se i suoi fondi sono costituiti secondo un preciso iter di finanziamento e se rispetta comunque le disposizioni fondamentali previste dal diritto dell'Unione. Il Comitato di risoluzione unico, che sarà ampliato per amministrare l'EDIS, dovrà monitorare gli SGD nazionali e liberare i fondi solo dopo aver verificato il rispetto di condizioni chiaramente stabilite. L'introduzione dell'EDIS sarà accompagnata da misure ambiziose per ridurre parallelamente i rischi nel settore bancario degli Stati membri.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Nel 2012 la Commissione ha proposto la creazione di un'unione bancaria per rinsaldare le basi del settore bancario e ripristinare la fiducia nell'euro, in una prospettiva a più lungo termine di integrazione economica e di bilancio¹. L'unione bancaria dovrebbe essere attuata spostando la vigilanza al livello europeo, istituendo un quadro integrato per la gestione delle crisi bancarie e, altrettanto importante, creando un sistema comune per la protezione dei depositi. Mentre le prime due fasi sono state realizzate attraverso l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (SSM) e del meccanismo di risoluzione unico (SRM), non è ancora stato creato un sistema comune di protezione dei depositi.

La relazione dei cinque presidenti² e la successiva comunicazione della Commissione³ hanno delineato un chiaro piano per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM), che comprende misure volte a limitare ulteriormente i rischi per la stabilità finanziaria. Il completamento dell'unione bancaria è una tappa imprescindibile verso un'EUM autentica e approfondita. Per quanto riguarda la moneta unica, l'esistenza di un sistema finanziario unificato e pienamente integrato è fondamentale per garantire una trasmissione efficace della politica monetaria, un'adeguata diversificazione del rischio fra gli Stati membri e la fiducia generale nel sistema bancario della zona euro.

La relazione dei cinque presidenti propone in particolare di istituire, nel lungo termine, un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), quale terzo pilastro di un'unione bancaria a pieno titolo insieme alla vigilanza e alla risoluzione bancarie, affidate rispettivamente al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico.

La relazione dei cinque presidenti evidenzia che, poiché l'attuale assetto caratterizzato dall'esistenza di sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) resta vulnerabile agli shock

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Una tabella di marcia verso l'unione bancaria", COM(2012) 510 final del 12.9.2012.

² Relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 "Completare l'unione economica e monetaria dell'Europa" http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_it.pdf

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria, COM(2015) 600 final del 21.10.2015.

locali di grande portata, un'assicurazione comune dei depositi rafforzerebbe la resilienza dell'unione bancaria contro crisi future.

Nella sua comunicazione del 21 ottobre la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2015 una proposta legislativa sui primi passi verso la creazione dell'EDIS con l'obiettivo di creare un sistema più europeo, scollegato dai sistemi nazionali, in modo da consolidare la stabilità finanziaria e affinché i cittadini possano essere certi che i loro depositi saranno al sicuro, indipendentemente dall'ubicazione geografica, e le banche sane non siano penalizzate dal loro luogo di stabilimento.

In linea con la relazione dei cinque presidenti, la Commissione ha indicato che sarà fatto un primo passo verso un sistema più comune basato su un approccio di "riassicurazione" che terrà conto dei diversi livelli di finanziamento nei sistemi nazionali e di questioni di azzardo morale. Sarà creato un Fondo comune di assicurazione dei depositi, gestito sotto l'egida dell'attuale Comitato di risoluzione unico. L'EDIS sarà obbligatorio per gli Stati membri della zona euro e aperto agli altri Stati membri che desiderano aderire all'unione bancaria.

Nell'arco di un certo numero di anni l'EDIS si trasformerà progressivamente da un sistema di riassicurazione a un sistema di coassicurazione totalmente in comune. Nel quadro dell'azione di approfondimento dell'UEM, insieme ai lavori per la definizione di meccanismi di finanziamento-ponte per il Fondo di risoluzione unico (SRF) e per lo sviluppo di un sostegno comune di bilancio ("backstop"), questa fase è necessaria per ridurre i legami banche/emittenti sovrani nei singoli Stati membri mediante l'adozione di misure per la condivisione dei rischi tra tutti gli Stati membri dell'unione bancaria, e rafforzare in tal modo l'unione bancaria nel conseguimento del suo obiettivo principale. Tuttavia, tale condivisione del rischio insita nelle misure volte a rafforzare l'unione bancaria deve procedere in parallelo con misure di riduzione del rischio volte a spezzare in maniera più diretta il legame tra banche ed emittenti sovrani.

1.2. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Il regolamento proposto è coerente con le disposizioni vigenti nel settore.

A seguito dell'istituzione dell'SSM e dell'SRM mediante rispettivamente il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio⁴ e il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, l'EDIS affronta da un lato l'incongruenza tra la vigilanza e la risoluzione delle banche a livello dell'Unione negli Stati membri partecipanti e, dall'altro, l'efficacia e la credibilità dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali in caso di dissesto di quelle stesse banche, a norma della direttiva 2014/59/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (direttiva SGD)⁶.

⁴ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁵ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

⁶ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

La presente proposta di regolamento si basa sull'attuale quadro degli SGD nazionali quale disciplinato dalla direttiva SGD. L'applicazione uniforme del quadro di garanzia dei depositi negli Stati membri che partecipano all'EDIS sarà rafforzata a seguito della presente proposta di regolamento, mediante l'attribuzione a un Comitato di risoluzione unico ("Comitato") di poteri decisionali, di sorveglianza e di attuazione connessi al quadro di garanzia dei depositi.

1.3. Coerenza con le altre politiche dell'Unione

L'EDIS contribuirà ad accorciare il legame tra la posizione di bilancio percepita di un dato Stato membro e i costi di finanziamento delle banche che vi operano, contribuendo in tal modo a rompere il legame tra emittenti sovrani e banche. Ciò rafforzerà la resilienza del settore bancario di fronte a future crisi e contribuirà all'obiettivo globale di stabilità finanziaria che è alla base della **politica economica e monetaria dell'Unione**. I rischi saranno ripartiti in maniera più ampia, il che rafforzerà la stabilità finanziaria non soltanto nello Stato membro interessato, ma anche negli Stati membri partecipanti e non partecipanti, limitando i potenziali effetti di contagio. Inoltre, l'EDIS contribuirà a ripristinare condizioni paritarie nel mercato interno limitando lo svantaggio competitivo che le banche sane subiscono a causa del loro luogo di stabilimento. In un contesto di stabilità finanziaria, i prestiti degli enti finanziari all'economia in generale sono incentivati dai minori costi di finanziamento a carico degli enti finanziari, così da stimolare la crescita e l'occupazione e rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1. Base giuridica

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

La proposta di regolamento mira a preservare l'integrità del mercato interno e a migliorarne il funzionamento. L'applicazione uniforme di un unico insieme di regole per la protezione dei depositi, unitamente all'accesso a un Fondo europeo di assicurazione dei depositi ("Fondo di assicurazione dei depositi") gestito da un'autorità centrale, contribuirà al corretto funzionamento dei mercati finanziari dell'Unione e alla stabilità finanziaria nell'Unione, ed eliminerà gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali evitando distorsioni significative della concorrenza, perlomeno negli Stati membri che condividono la vigilanza e la risoluzione degli enti creditizi e la tutela dei depositanti a livello europeo.

L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce pertanto la base giuridica appropriata.

2.2. Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Nel contesto attuale gli SGD restano prettamente nazionali e sono pertanto vulnerabili agli shock locali di grande portata, alimentando una forte interazione tra le banche e i rispettivi

emittenti sovrani nazionali. Tale situazione pregiudica l'omogeneità della tutela dei depositi e può contribuire a diminuire la fiducia tra i depositanti.

Inoltre, le sostanziali differenze nelle misure di tutela dei depositanti applicate a livello nazionale, e soggette alle specificità locali e a vincoli di finanziamento, possono compromettere l'integrità del mercato interno.

Solo un intervento a livello europeo può garantire ai depositanti un'adeguata assicurazione dei depositi in tutto il mercato interno e allentare il legame tra gli SGD nazionali e la posizione finanziaria dei rispettivi emittenti sovrani.

L'SSM assicura parità di condizioni nella vigilanza sulle banche e riduce il rischio di lassismo. In caso di dissesto di una banca, l'SRM garantisce che la ristrutturazione possa essere realizzata al minor costo possibile, che i contribuenti siano adeguatamente tutelati e che i creditori e gli enti creditizi ricevano un trattamento equo e paritario in tutto il mercato interno senza essere penalizzati in ragione del loro luogo di stabilimento. Nella stessa ottica, è opportuno che l'Unione prenda iniziative legislative per introdurre i meccanismi necessari a proteggere i depositi degli enti creditizi che rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'unione bancaria.

Inoltre, l'EDIS consentirà notevoli economie di scala ed eviterà le esternalità negative che possono derivare da decisioni e fondi puramente nazionali.

2.3. Proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità. In virtù di tale principio sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Nell'unione bancaria la vigilanza bancaria e la risoluzione sono esercitate allo stesso livello di autorità. Se un'autorità europea di risoluzione dovesse decidere della liquidazione o della risoluzione di una banca senza essere in grado di garantire la protezione dei depositi durante il processo, potrebbero emergere tensioni che mettono a rischio la stabilità finanziaria. La recente crisi ha infatti messo in evidenza la necessità di un'azione rapida e decisa sostenuta da meccanismi di finanziamento a livello europeo. L'EDIS garantirà che le stesse regole siano applicate in modo uniforme al fine di tutelare i depositi in tutti gli Stati membri partecipanti. La disponibilità di riserve adeguate da cui attingere fondi aiuterà ad evitare che i problemi di una singola banca si traducano in una perdita di fiducia nell'intero sistema bancario dello Stato membro in questione o di altri Stati membri che i mercati considerano esposti a rischi analoghi.

Grazie al valore aggiunto che rappresenta in termini di certezza del diritto, agli incentivi allineati che iscrive nel contesto dell'unione bancaria e ai benefici economici che comporta un'azione centralizzata e uniforme di protezione dei depositi, la proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità.

2.4. Scelta dello strumento

Affinché un'autorità unica a livello dell'Unione possa assicurare la progressiva applicazione centralizzata negli Stati membri partecipanti delle norme sulla garanzia dei depositi stabilite dalla direttiva SGD, occorre che le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dell'EDIS siano direttamente applicabili negli Stati membri in modo da scongiurare divergenze interpretative. Questo, unitamente all'istituzione di un Fondo di assicurazione dei depositi a livello dell'unione bancaria, gestito da un Comitato che rappresenta tutti i membri dell'unione bancaria, richiede un atto giuridico appropriato che assume la forma di un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

3.1. In cosa consiste il problema e perché è considerato tale?

Il fatto che all'interno dell'unione bancaria l'assicurazione dei depositi resti di competenza puramente nazionale, fa sì che gli SGD nazionali restino vulnerabili agli shock locali di grande portata e che i bilanci degli Stati membri continuino a essere esposti ai rischi dei rispettivi settori bancari. Questa situazione ostacola la piena realizzazione degli effetti positivi del mercato interno e dell'unione bancaria e, potenzialmente, influisce negativamente sulla fiducia dei depositanti e sul diritto di stabilimento degli enti creditizi e dei depositanti.

Come richiesto dalla direttiva SGD, i sistemi di garanzia dei depositi esistono già in tutti gli Stati membri e sebbene abbiano in comune alcuni aspetti riguardanti le caratteristiche principali e il funzionamento, la definizione di altri elementi importanti è ancora lasciata alla discrezione degli Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare, previa approvazione della Commissione europea, la riduzione dei livelli-obiettivo per i mezzi finanziari disponibili.

Le differenze tra i livelli di finanziamento e l'entità dei 38 SGD esistenti nell'UE possono incidere negativamente sulla fiducia dei depositanti e compromettere il funzionamento del mercato interno.

3.2. Perché l'UE dovrebbe agire?

Completando l'unione bancaria insieme alla vigilanza e alla risoluzione bancarie, l'EDIS permetterà sia di ridurre la vulnerabilità dei titolari di depositi bancari di fronte a shock locali di grande portata sia di attenuare ulteriormente il legame tra le banche e i loro emittenti sovrani nazionali. Inoltre, in un sistema in cui le responsabilità in materia di vigilanza bancaria e di risoluzione sono condivise, le circostanze in cui un SGD nazionale può essere utilizzato esulano già dal controllo nazionale. Sia la direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie - BRRD) sia il regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico - SRMR) contengono disposizioni sulla possibilità di utilizzare i fondi degli SGD nelle risoluzioni. Pertanto, l'istituzione di un sistema comune anche per l'assicurazione dei depositi rappresenta il passo logico successivo verso il completamento dell'unione bancaria e permette di allineare meglio la responsabilità e il controllo.

3.3. Quali risultati possono essere conseguiti?

Un'analisi quantitativa ha preso in esame l'efficacia di un EDIS totalmente in comune per far fronte a potenziali rimborsi. Dall'analisi è emerso che, rispetto agli SGD nazionali, nell'ambito dell'EDIS il numero e le dimensioni delle banche per le quali il Fondo di assicurazione dei depositi potrebbe gestire i rimborsi aumenterebbero in modo significativo per tutti gli Stati membri.

Inoltre, l'analisi indica che il previsto ammanco in caso di pagamento, espresso come percentuale del livello-obiettivo, sarebbe inferiore nell'ambito dell'EDIS rispetto a qualsiasi SGD nazionale.

Tali valutazioni si fondano sull'ipotesi che l'EDIS non richiederebbe ulteriori contributi delle banche, bensì che i contributi delle banche previsti per la costituzione dei fondi nazionali sarebbero invece utilizzati per costituire l'EDIS. I risultati mostrano che mantenendo invariato l'ammontare dei fondi ma mettendoli a disposizione di un SGD europeo unico si potrebbe

realizzare una protezione e un uso più efficienti dei fondi stessi invece di mantenere SGD puramente nazionali.

3.4. Quali sono le diverse opzioni per conseguire gli obiettivi?

3.4.1. Livelli di finanziamento attuali nella struttura dell'EDIS

Dalla valutazione emerge che, per cominciare, l'EDIS si avvarrà dei livelli di finanziamento molto eterogenei degli SGD nazionali. Ciò implica che nella sua fase iniziale l'EDIS dovrà fornire un sostegno di liquidità, poiché, in caso contrario, gli SGD locali continuerebbero a dipendere quasi esclusivamente da mezzi di finanziamento nazionali alternativi. In secondo luogo, l'EDIS dovrà essere strutturato in modo tale da evitare che i sistemi che non hanno ancora iniziato a raccogliere fondi ex ante traggano vantaggi sproporzionati e siano disincentivati a raccogliervi in futuro.

3.4.2. Ambito di applicazione dell'EDIS

Si prevede che le differenze tra i livelli di finanziamento non costituiranno più un problema quando gli SGD avranno rispettato l'obbligo di costituire fondi ex ante previsto dalla direttiva SGD. L'analisi dimostra che un sistema comune funzionerebbe in modo più efficiente, ovvero garantirebbe un maggiore livello di protezione senza la necessità di aumentare i contributi globali, e che sarebbe inoltre maggiormente in grado di ridurre l'esposizione degli Stati membri ai rispettivi sistemi bancari nazionali.

3.4.3. Contributi

L'analisi mostra che i) la ponderazione del rischio dei contributi modifica la ripartizione dell'onere finanziario tra le banche di un dato settore bancario e che ii) valutare il rischio di una data banca rispetto alle banche dell'unione bancaria piuttosto che alle banche del settore bancario nazionale o dell'SGD incide probabilmente sul livello del contributo che tale *singola* banca deve versare. Tuttavia, non sono stati individuati particolari gruppi di banche che risulterebbero avvantaggiati o svantaggiati.

La probabilità che un SGD sia costretto a mobilitare fondi per indennizzare i depositanti è direttamente proporzionale al rischio della banca in questione. Di conseguenza, la proposta prevede di ponderare i contributi in funzione del rischio, vale a dire di mantenere il principio già stabilito dalla direttiva SGD.

In secondo luogo, l'analisi rivela che il gruppo di riferimento ha un impatto sui contributi versati dai singoli enti. Pertanto, nella fase di riassicurazione dell'EDIS, quando i rischi sussistono soprattutto a livello nazionale, il profilo di rischio di una singola banca è determinato rispetto al resto del sistema bancario nazionale. Una volta che l'EDIS diventa un sistema a responsabilità condivisa a livello dell'unione bancaria, il profilo di rischio di una singola banca è determinato rispetto a tutte le banche dell'unione bancaria. In questo modo l'EDIS sarà globalmente neutrale in termini di costi per le banche e gli SGD nazionali e sarà più semplice determinare i profili di rischio delle banche nella fase di costituzione del Fondo di assicurazione dei depositi.

3.5. Diritti fondamentali

La proposta di regolamento non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali oltre a quelle apportate dal regolamento e dalla direttiva oggetto di modifica e che sono illustrate nella relazione del regolamento (UE) n. 806/2014, che istituisce un meccanismo unico di risoluzione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Per quanto riguarda le sue funzioni legate all'EDIS, il Comitato sarà interamente finanziato da contributi amministrativi forniti dagli enti creditizi affiliati agli SGD partecipanti. Ciò significa che per le funzioni connesse all'EDIS non sarà richiesto un contributo del bilancio dell'UE. Le risorse umane supplementari per il Comitato, che corrispondono, al raggiungimento della fase di assicurazione completa, il nono anno, a 22 unità equivalenti a tempo pieno sotto forma di posti della tabella dell'organico, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, riflettono i compiti che la proposta di regolamento gli affida. Come per la creazione del Comitato di risoluzione unico, i posti necessari per l'ampliamento dei compiti di questo nuovo organismo non rientrano nell'obiettivo di riduzione del personale del 5% di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2013) 519 final del 10.7.2013.

Per quanto riguarda le sue funzioni legate all'EDIS, il Comitato sarà interamente finanziato da contributi amministrativi forniti dagli enti creditizi affiliati agli SGD partecipanti. Le risorse supplementari del Comitato riflettono i compiti che la proposta di regolamento gli affida.

5. SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

5.1. Un sistema europeo di assicurazione dei depositi

La presente proposta prevede la creazione dell'EDIS mediante modifica al regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento SRM), ma senza modificare le norme di funzionamento dell'SRM.

5.1.1. Graduale evoluzione dell'EDIS

La proposta di modifica del regolamento SRM prevede l'istituzione dell'EDIS in tre fasi successive (articolo 2, paragrafo 2): un sistema di riassicurazione, un sistema di coassicurazione e un sistema di assicurazione completa. Durante tutte le fasi l'EDIS sarà amministrato dal Comitato congiuntamente con gli SGD partecipanti oppure, qualora l'SGD in questione non provveda alla propria amministrazione, dall'autorità nazionale designata responsabile dell'amministrazione del rispettivo SGD partecipante (articolo 2, paragrafo 2, secondo comma). Il Fondo di assicurazione dei depositi fa parte dell'EDIS e sarà alimentato dai contributi dovuti e versati dalle banche direttamente al Comitato, calcolati e fatturati dagli SGD partecipanti.

5.1.2. Ambito di applicazione dell'EDIS

L'EDIS si applica a tutti gli SGD ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante e a tutti gli enti creditizi affiliati a tali sistemi. Gli Stati membri partecipanti sono gli Stati la cui moneta è l'euro e gli altri Stati membri che hanno instaurato una stretta cooperazione con la Banca centrale europea per partecipare all'SSM (articolo 4, paragrafo 1).

Poiché la copertura fornita dall'EDIS è limitata alle funzioni obbligatorie degli SGD ai sensi della direttiva, vale a dire i pagamenti ai depositanti e i contributi alla risoluzione, l'EDIS si applica a tutti i regimi che, in linea di principio, possono dover far fronte a eventi di pagamento o richieste di contribuire a una procedura di risoluzione. Sono inclusi gli SGD istituiti per legge, i sistemi di tutela istituzionale e i sistemi di tutela contrattuale ufficialmente riconosciuti quali SGD da uno Stato membro (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva SGD). Il riconoscimento degli SGD in quanto tali è inscindibile dagli obblighi loro spettanti, ovvero indennizzare i depositanti in caso di indisponibilità dei depositi e contribuire alle procedure di risoluzione.

I diritti e gli obblighi degli SGD partecipanti nell'ambito dell'EDIS corrispondono a quelli dell'autorità designata nel caso in cui l'amministrazione dell'SGD non sia affidata a una

società privata bensì alla stessa autorità designata (articolo 2, paragrafo 2, secondo comma). Questa disposizione tiene conto del potere discrezionale degli Stati membri quanto all'introduzione, al riconoscimento e all'amministrazione degli SGD a livello nazionale (cfr. articolo 2, punto 18, della direttiva).

Nel caso in cui la stretta cooperazione di uno Stato membro non appartenente alla zona euro sia sospesa o giunga a termine, gli SGD partecipanti ufficialmente riconosciuti in tale Stato membro e gli enti creditizi loro affiliati cessano di essere disciplinati dal regolamento SRM sia per quanto riguarda l'SRM sia per quanto riguarda l'EDIS (articolo 4). Soltanto in caso di cessazione della cooperazione, ciascun SGD interessato avrà inoltre diritto a una quota dei mezzi finanziari disponibili di cui il Fondo di assicurazione dei depositi dispone al momento della cessazione. Ciò permette di fornire all'SGD interessato i fondi necessari per adempiere agli obblighi di finanziamento nel quadro della direttiva. La quota cui l'SGD avrà diritto è soggetta a un metodo di calcolo. Considerando la soglia inferiore di finanziamenti sufficienti di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), della direttiva SGD, un SGD non può chiedere al Fondo di assicurazione dei depositi più di quanto sia necessario affinché i suoi mezzi finanziari disponibili raggiungano i due terzi del suo livello-obiettivo. Il Comitato deciderà, d'intesa con lo Stato membro interessato, le modalità e le condizioni per il trasferimento di fondi all'SGD interessato entro tre mesi.

5.1.3. Principi generali che disciplinano l'EDIS

L'articolo 6 stabilisce i principi generali applicabili sia all'SRM che all'EDIS. Tali principi diventano pertinenti nei casi in cui il Comitato o altre autorità e organismi pubblici dispongono di margine discrezionale per prendere una decisione o intraprendere un'altra azione.

Né il Comitato né un SGD partecipante possono operare discriminazioni tra entità (compresi gli SGD e le banche loro affiliate), depositanti, investitori o altri creditori stabiliti nell'Unione in ragione della loro cittadinanza o nazionalità oppure della sede di attività (articolo 6, paragrafo 1). Questa regola è un principio fondamentale del diritto dell'Unione e riveste particolare importanza all'interno dei mercati finanziari dove le operazioni tra parti di diversa cittadinanza e nazionalità e con diverse sedi di attività sono diffuse.

Il Comitato e l'SGD partecipante sono tenuti a fare in modo che ogni azione, proposta o politica sia avviata nel pieno rispetto dell'unità e dell'integrità del mercato interno nonché degli obblighi di diligenza al riguardo (articolo 6, paragrafo 2). L'eliminazione della frammentazione finanziaria è un fattore propulsivo determinante per l'unione bancaria e le autorità che amministrano l'EDIS devono valutare attentamente l'impatto di ogni azione o decisione discrezionale che prendono in considerazione, alla luce del funzionamento del mercato interno.

Mentre le disposizioni dei paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 6 relative al trattamento dei gruppi non sono applicabili nel contesto dell'EDIS, il paragrafo 6 dello stesso articolo impedisce al Comitato di prendere decisioni nell'ambito dell'EDIS che impongano agli Stati membri di fornire un sostegno finanziario pubblico straordinario o che interferiscano con la loro sovranità e le loro competenze in materia di bilancio.

Nell'ambito dell'EDIS, il Comitato può adottare decisioni indirizzate agli SGD partecipanti (articolo 74 *septies*). Gli SGD partecipanti vi si devono conformare, ma l'articolo 6, paragrafo 7, consente loro di specificare ulteriormente le misure da adottare, sempre nel rispetto della decisione del Comitato.

5.2. Le diverse fasi dell'EDIS

Durante tutte e tre le fasi (riassicurazione, coassicurazione e assicurazione completa) l'EDIS finanzia e coprirà le perdite dei sistemi di garanzia dei depositi partecipanti.

Il finanziamento erogato dall'EDIS fornisce la liquidità iniziale di cui un SGD necessita per indennizzare i depositanti entro il termine di pagamento stabilito dalla direttiva (di norma sette giorni lavorativi), ma anche per soddisfare puntualmente la richiesta di contributo a una procedura di risoluzione. Il finanziamento deve essere rimborsato dall'SGD partecipante al Comitato.

Durante tutte le fasi l'EDIS garantirà anche la copertura delle perdite cui va incontro in ultima analisi l'SGD partecipante per indennizzare i depositanti o contribuire alle risoluzioni. La perdita finale dell'SGD partecipante è generalmente inferiore agli indennizzi che versa ai depositanti o al suo contributo alla risoluzione. Dopo un evento di pagamento, l'SGD può recuperare i crediti relativi al rimborso dei depositi (coperti) che i depositanti vantavano nei confronti della banca fallita e che sono trasferiti all'SGD partecipante nella misura in cui quest'ultimo ha compensato i depositanti in questione (articolo 9, paragrafo 2, prima frase, della direttiva SGD). Se la banca diventa insolvente e tali diritti non possono essere pienamente soddisfatti, ogni eventuale provento della massa fallimentare contribuisce comunque a ridurre la perdita finale dell'SGD.

Se un SGD ha contribuito all'azione di risoluzione, la sua perdita può essere inferiore all'ammontare del suo contributo, in particolare se l'importo dovuto dall'SGD viene ridotto sulla base di una valutazione successiva (articolo 109, paragrafo 1, quarto comma, in combinato disposto con l'articolo 75 della direttiva BRRD).

L'EDIS non copre le perdite con pagamenti supplementari agli SGD partecipanti, ma piuttosto dall'importo del finanziamento iniziale che l'SGD partecipante deve rimborsare e dedotta la quota della perdita coperta dall'EDIS.

Il livello di finanziamento erogato e la quota della perdita coperta dall'EDIS aumentano in ogni fase.

5.2.1. Riassicurazione

Nella fase di riassicurazione, che si propone della durata di tre anni, l'EDIS fornirà finanziamenti limitati e coprirà una quota limitata della perdita di un SGD partecipante che si trovi confrontato a un evento di pagamento o a cui venga chiesto un contributo alla risoluzione (articolo 41 *bis*).

Nella fase iniziale della riassicurazione, la copertura è limitata alle procedure di risoluzione avviate dal Comitato (articoli 41 *bis*, paragrafo 2, e articolo 79). Le procedure di risoluzione puramente nazionali sono coperte soltanto nelle fasi di coassicurazione e di assicurazione completa.

5.2.1.1. Erogazione dei finanziamenti nella fase di riassicurazione

Nella fase di riassicurazione l'erogazione del finanziamento avviene nel caso di un ammanco di liquidità dell'SGD partecipante (articolo 41 *bis*, paragrafo 2). Il metodo per stabilire un ammanco di liquidità varia a seconda che a) l'SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento o che b) debba contribuire a una risoluzione.

- (a) In caso di un evento di pagamento, l'SGD partecipante (articolo 41 *ter*, paragrafo 1) registra un ammanco di liquidità se l'importo dei depositi coperti dalla banca in dissesto è superiore al totale a) dell'ammontare dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD partecipante dovrebbe ipoteticamente detenere, considerato l'iter di

finanziamento di cui all'articolo 41 *undecies*, e b) dell'ammontare dei contributi straordinari (ex post) che l'SGD partecipante può raccogliere entro tre giorni dal verificarsi dell'evento di pagamento.

L'importo dei depositi coperti utilizzato per calcolare l'ammanto di liquidità è costituito soltanto dai depositi ammissibili fino al livello di copertura standard di 100 000 EUR o un importo equivalente in valuta nazionale (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva SGD). I saldi temporaneamente elevati, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva SGD, o le eventuali deduzioni applicate dall'SGD a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 8 della direttiva SGD prima di risarcire i depositanti non sono di norma ancora noti al momento dell'evento di pagamento e non sono pertanto presi in considerazione. L'uso del livello *ipotetico* di mezzi finanziari disponibili piuttosto che del livello effettivo serve a diminuire il potenziale incentivo per un SGD partecipante a non rispettare l'obbligo di raccogliere i contributi ex ante secondo un preciso iter di finanziamento. Infine, nella misura in cui possono essere raccolti entro un periodo di tempo molto breve, i contributi straordinari (ex post) (articolo 10, paragrafo 8, della direttiva) rappresentano una fonte supplementare di liquidità in grado di ridurre l'ammanto di liquidità di un SGD partecipante. Il periodo di tre giorni rappresenta il giusto punto di equilibrio tra l'obiettivo di esaurire innanzitutto le risorse di liquidità dell'SGD e la necessità di compensare i depositanti entro sette giorni lavorativi dall'evento di pagamento.

- (b) In un caso di risoluzione (articolo 41 *ter*, paragrafo 2), l'ammanto di liquidità corrisponde all'importo del contributo alla risoluzione dell'SGD partecipante, diminuito dell'importo dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD partecipante dovrebbe ipoteticamente detenere, considerato l'iter di finanziamento di cui all'articolo 41 *undecies*. Il livello ipotetico di mezzi finanziari disponibili è l'unica risorsa di liquidità cui l'SGD partecipante deve attingere per ridurre il suo ammanco di liquidità. In un caso di risoluzione non è necessario che l'SGD partecipante raccolga a breve termine contributi ex post, poiché l'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva SGD riguarda solo gli eventi di pagamento.

Se l'SGD partecipante registra un ammanco di liquidità, può chiedere un finanziamento del Fondo di assicurazione dei depositi per un importo pari al massimo al 20% di tale ammanco. Il restante 80% deve essere coperto da altre fonti di finanziamento. Applicando il livello *ipotetico* di mezzi finanziari disponibili per calcolare l'ammanto di liquidità, l'EDIS dà agli SGD partecipanti che dispongono, al momento dell'evento di pagamento, di *più* mezzi finanziari disponibili di quelli richiesti la possibilità di ottenere il finanziamento dell'EDIS per il loro ammanco (tecnico) di liquidità e di usare i propri fondi aggiuntivi per coprire (in parte) il restante 80%. Il finanziamento fornito dall'EDIS è soggetto a un massimale.

5.2.1.2. Copertura delle perdite nella fase di riassicurazione

Nella fase di riassicurazione, oltre a erogare finanziamenti per coprire un ammanco di liquidità, l'EDIS copre, in un secondo momento, anche il 20% dell'*eccesso di perdita* degli SGD partecipanti. La nozione di eccesso di perdita varia a seconda che l'SGD partecipante si sia trovato confrontato a un evento di pagamento o che sia stato interpellato per contribuire a una risoluzione.

In caso di evento di pagamento (articolo 41 *quater*, paragrafo 1) l'SGD partecipante subisce un eccesso di perdita se l'importo totale che ha rimborsato ai depositanti (articolo 8 della direttiva) eccede la somma a) dell'importo recuperato nel quadro di procedure di insolvenza sui crediti relativi ai depositi che ha ottenuto (articolo 9, paragrafo 2, prima frase, della

direttiva SGD) per aver compensato i depositanti, b) dell'importo dei mezzi finanziari disponibili ipoteticamente detenuti dall'SGD partecipante considerato l'iter di finanziamento di cui all'articolo 41 *undecies* e c) dell'importo dei contributi straordinari (ex post) che l'SGD partecipante riesce a raccogliere entro un anno dall'evento di pagamento.

Se da un lato l'ammanto di liquidità è calcolato in base all'importo dei depositi coperti (depositi ammissibili fino a 100 000 EUR), il calcolo dell'eccesso di perdita, effettuato più tardi nella procedura di riassicurazione, può basarsi sugli importi effettivamente rimborsati ai depositanti. Da tale importo sono dedotti i proventi della massa fallimentare ottenuti dall'SGD partecipante. Inoltre, va dedotto anche l'importo *ipotetico* dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD partecipante dovrebbe detenere al momento dell'evento di pagamento. Si presume infine che l'SGD partecipante sia stato in grado di riscuotere l'importo dei contributi ex post che la direttiva DGS gli consente di raccogliere entro un anno dall'evento di pagamento. Ciò rappresenta lo 0,5% del totale dei depositi coperti delle banche affiliate all'SGD (articolo 10, paragrafo 8, della direttiva SGD) con i contributi ex post che sono stati raccolti entro i tre giorni successivi all'evento di pagamento. L'importo risultante è l'eccesso di perdita dell'SGD partecipante.

In un caso di risoluzione (articolo 41 *quater*, paragrafo 2), l'eccesso di perdita è l'importo che l'SGD partecipante deve versare come contributo alla risoluzione *diminuito* della somma:

- (a) dell'importo eventualmente rimborsato dopo che una valutazione successiva ha rilevato che il contributo dell'SGD partecipante avrebbe dovuto essere inferiore a quanto inizialmente chiesto dall'autorità di risoluzione⁷, e
- (b) dell'importo dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD partecipante dovrebbe detenere, considerato l'iter di finanziamento di cui all'articolo 41 *undecies*.

Anche in questo caso non è necessario che l'SGD partecipante raccolga i contributi ex post poiché l'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva riguarda solo gli eventi di pagamento.

La copertura del 20% dell'eccesso di perdita è applicata sottraendo l'importo della copertura della perdita dall'importo del finanziamento che l'SGD partecipante è tenuto a rimborsare all'EDIS. Anche la copertura della perdita fornita dall'EDIS è soggetta a un massimale.

5.2.2. Coassicurazione

Dopo la fase iniziale di riassicurazione della durata di tre anni, gli SGD partecipanti sono coassicurati dall'EDIS per un periodo di quattro anni. Gli SGD partecipanti possono rivolgersi al Fondo di assicurazione dei depositi per chiedere sia un finanziamento che una copertura delle perdite qualora si trovino confrontati a un evento di pagamento o sia stato loro chiesto di contribuire a una risoluzione (articolo 41 *quinquies*). In questa fase l'EDIS eroga anche finanziamenti per contributi alle procedure *nazionali* di risoluzione e copre le perdite che ne derivano.

Rispetto alla fase di riassicurazione, durante il periodo di coassicurazione il finanziamento è erogato e le perdite sono coperte sin dal "primo euro" e la quota a carico dell'EDIS aumenta progressivamente.

L'EDIS eroga un finanziamento per coprire una percentuale del fabbisogno di liquidità dell'SGD partecipante a seguito di un evento di pagamento o di una richiesta di contribuire a una risoluzione, e copre inoltre la stessa percentuale della perdita sostenuta in ultimo dall'SGD partecipante a causa di questi eventi. Nel primo anno della fase di coassicurazione

⁷ Pagamento della differenza ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE: si presume che la stessa disposizione si applichi per analogia anche ai casi di risoluzione nel quadro dell'SRM, ai sensi dell'articolo 79.

la percentuale coperta è del 20%, che aumenta di 20 punti percentuali ogni anno successivo fino ad arrivare all'80% nell'ultimo anno.

In caso di evento di pagamento il fabbisogno di liquidità è pari all'importo totale dei depositi coperti dalla banca in dissesto, ovvero dei depositi ammissibili fino a 100 000 EUR (articolo 41 *septies*, paragrafo 1). La perdita è determinata sottraendo i proventi della massa fallimentare ottenuti dagli SGD partecipanti (articolo 41 *octies*, paragrafo 1).

In un caso di risoluzione il fabbisogno di liquidità è pari all'importo del contributo richiesto rispettivamente dal Comitato e dall'autorità nazionale di risoluzione (articolo 41 *septies*, paragrafo 2). La perdita è determinata sottraendo la differenza eventualmente versata all'SGD partecipante dopo che una valutazione successiva ha stabilito che il contributo iniziale avrebbe dovuto essere inferiore (articolo 41 *octies*, paragrafo 2).

Non è previsto un massimale per la fornitura di finanziamenti o la copertura della perdita.

5.2.3. *Assicurazione completa*

Dopo la fase quadriennale di coassicurazione, gli SGD partecipanti sono assicurati completamente dall'EDIS. L'assicurazione completa prevede il finanziamento totale del fabbisogno di liquidità e copre tutte le perdite derivanti da un evento di pagamento o da una richiesta di contribuire alla risoluzione. Il meccanismo è lo stesso della fase di coassicurazione, ma in questo caso l'EDIS copre il 100%.

5.2.4. *Salvaguardia della copertura dell'EDIS*

La proposta prevede meccanismi di salvaguardia per evitare che gli SGD nazionali accedano all'EDIS in modo scorretto o senza garanzie. Gli SGD nazionali saranno esclusi se non hanno ottemperato agli obblighi previsti dal regolamento o dalla legislazione nazionale di attuazione delle disposizioni fondamentali della direttiva, oppure se lo Stato membro in questione non ha attuato correttamente questi articoli (articolo 41 *decies*). L'EDIS fornirà copertura agli SGD nazionali solo se i loro mezzi finanziari disponibili corrispondono almeno all'iter di finanziamento armonizzato di cui al regolamento (articolo 41 *undecies*). In questo modo si garantisce che solo gli SGD partecipanti che hanno rispettato i propri obblighi intesi a limitare il rischio a livello dell'EDIS possano beneficiare della sua copertura. Il Comitato può decidere di escludere un SGD partecipante dalla copertura dell'EDIS secondo precise modalità di voto.

5.3. **Valutazione secondo le norme in materia di aiuti di Stato**

Se da un lato gli indennizzi versati da un SGD ai depositanti non costituiscono aiuto di Stato, dall'altro il contributo di un SGD a un'azione di risoluzione, benché teso a garantire ai depositanti la continuità dell'accesso ai depositi, genera un vantaggio per l'ente oggetto della risoluzione. Il contributo può pertanto essere considerato aiuto di Stato e come tale richiedere la notifica alla Commissione e la sua approvazione. Se il contributo è erogato da fondi a livello europeo (SRF e Fondo di assicurazione dei depositi), si applica per analogia la procedura prevista in materia di aiuti di Stato (articolo 19).

5.4. **Amministrazione dell'EDIS**

L'amministrazione dell'EDIS sarà affidata al Comitato e all'SGD partecipante (o all'autorità designata che amministra l'SGD partecipante). La procedura può essere grosso modo suddivisa in due fasi: la prima si conclude con l'erogazione del finanziamento e la seconda riguarda il periodo successivo all'erogazione del finanziamento.

5.4.1. *Procedura precedente al finanziamento*

Gli SGD partecipanti devono informare senza indugio il Comitato non appena vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero determinare un evento di pagamento o una richiesta

dell'autorità di risoluzione di contribuire a una risoluzione (articolo 41 *decies*). Gli SGD sono tenuti a fornire al Comitato una stima del previsto ammanco di liquidità (fase di riassicurazione) o del fabbisogno di liquidità (fase di coassicurazione e di assicurazione completa). In tal modo il Comitato si può preparare in vista di un'erogazione immediata di finanziamento in caso di un evento di pagamento o di una richiesta di contribuire alla risoluzione.

Gli SGD partecipanti devono comunicare immediatamente al Comitato un evento di pagamento o una richiesta di contribuire alla risoluzione (articolo 41 *terdecies*). Anche qualora il Comitato stesso abbia chiesto un contributo alla risoluzione (articolo 79), tale comunicazione si rende ugualmente formalmente necessaria poiché la composizione del Comitato nell'ambito dell'EDIS è diversa da quella nell'ambito dell'SRM (v. sotto) e l'SGD partecipante *non è tenuto* a chiedere all'EDIS un finanziamento o una copertura della perdita. Insieme alla comunicazione, l'SGD partecipante deve fornire al Comitato informazioni utili per valutare il rispetto delle condizioni pertinenti (articolo 41 *duodecies*), ovvero:

- l'importo dei depositi coperti, per il calcolo dell'ammanco di liquidità o del fabbisogno di liquidità;
- i mezzi finanziari disponibili al momento dell'evento di pagamento o dell'uso in una risoluzione, per stabilire il livello dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD partecipante *dovrebbe detenere* al momento dell'evento di pagamento o dell'utilizzo nell'ambito della risoluzione, considerato l'iter di finanziamento di cui all'articolo 41 *undecies*;
- la stima dei contributi straordinari *ex post* che può raccogliere entro tre giorni dall'evento di pagamento o dall'utilizzo nell'ambito della risoluzione;
- qualsiasi altro impedimento materiale incontrato dall'SGD partecipante nell'adempire ai suoi obblighi nei confronti dei depositanti o dell'autorità di risoluzione e i possibili rimedi.

Entro 24 ore il Comitato stabilisce se le condizioni per beneficiare della copertura dell'EDIS, a norma dell'articolo 41 *bis* (riassicurazione), dell'articolo 41 *quinquies* (coassicurazione) o dell'articolo 41 *nonies* (assicurazione completa), sono soddisfatte (articolo 41 *terdecies*, paragrafo 1). Il Comitato può inoltre determinare, di norma entro lo stesso lasso di tempo, l'importo del finanziamento da erogare all'SGD partecipante (articolo 41 *terdecies*, paragrafo 2, secondo comma).

Qualora uno o più SGD partecipanti si trovino confrontati simultaneamente a diversi eventi di pagamento o utilizzi nell'ambito della risoluzione (eventi), i mezzi finanziari disponibili del Fondo di assicurazione dei depositi potrebbero non bastare. In questo caso il finanziamento che ogni SGD partecipante può ottenere per ciascun evento sarà limitato a una quota dei mezzi finanziari disponibili del Fondo di assicurazione dei depositi, stabilita secondo un calcolo proporzionale (articolo 41 *terdecies*, paragrafo 3).

Il Comitato deve comunicare immediatamente agli SGD partecipanti se le condizioni per la copertura sono soddisfatte nonché l'importo del finanziamento che sarà loro erogato. Gli SGD partecipanti dispongono di 24 ore per chiedere un riesame della decisione del Comitato, il quale decide in merito alla richiesta entro ulteriori 24 ore (articolo 41 *quaterdecies*).

Non appena il Comitato ne avrà stabilito l'importo, il finanziamento sarà erogato sotto forma di un contributo in contante all'SGD partecipante (articolo 41 *quindecies*). Qualora il Comitato decida di aumentare l'importo del finanziamento in seguito al riesame della sua decisione iniziale su richiesta dell'SGD partecipante, l'importo sarà erogato una volta che il Comitato avrà adottato la decisione in merito alla richiesta di riesame.

5.4.2. *Procedura successiva al finanziamento*

Dopo l'erogazione del finanziamento, il Comitato deve determinare l'eccesso di perdita (riassicurazione) o la perdita (coassicurazione, assicurazione completa) dell'SGD partecipante e sorvegliare l'uso del finanziamento erogato per i pagamenti ai depositanti o per il contributo alla risoluzione nonché l'impegno dell'SGD partecipante a recuperare i crediti dalla massa fallimentare.

Dopo un evento di pagamento, l'importo della perdita (o dell'eccesso di perdita) si definisce col tempo, man mano che l'SGD partecipante raccoglie contributi ex post e ottiene periodicamente ricavi dalla massa fallimentare. In caso di contributo alla risoluzione, qualora l'SGD partecipante non possa raccogliere nessun contributo ex post e non abbia alcun diritto di rivalsa nei confronti di terzi, la perdita (o l'eccesso di perdita) può essere determinata già dopo che l'SGD partecipante ha ricevuto il pagamento dell'eventuale differenza spettantegli dopo che una valutazione successiva abbia stabilito che il contributo iniziale avrebbe dovuto essere inferiore. Pertanto, soltanto a seguito di un evento di pagamento, il Comitato è tenuto a valutare costantemente l'andamento della perdita (o dell'eccesso di perdita), prima di stabilire l'importo definitivo della perdita o dell'eccesso di perdita. Parallelamente, l'SGD partecipante rimborsa al Comitato il finanziamento ricevuto, in quote corrispondenti ai contributi ex post o ai proventi della massa fallimentare man mano che l'SGD partecipante ne acquisisce la disponibilità (articolo 41 *sexdecies*).

La differenza tra il finanziamento iniziale che l'SGD partecipante riceve dal Fondo di assicurazione dei depositi e l'importo del finanziamento che alla fine l'SGD partecipante deve rimborsare al Comitato costituisce la perdita (o l'eccesso di perdita) coperta dell'EDIS.

Dopo un evento di pagamento, il Comitato sorveglia inoltre attentamente la procedura di pagamento e in particolare l'utilizzo del finanziamento che ha erogato a tal fine all'SGD partecipante e il modo in cui l'SGD partecipante ha recuperato i propri crediti relativi ai depositi nell'ambito della procedura di insolvenza. L'SGD partecipante deve fornire, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato, informazioni precise, affidabili e complete, in particolare sulla procedura di pagamento e sull'esercizio dei diritti cui è subentrato nell'ambito di un procedimento di insolvenza. L'SGD partecipante deve adoperarsi per massimizzare i proventi della massa fallimentare. Un comportamento negligente da parte dell'SGD partecipante può spingere il Comitato ad avanzare una domanda di risarcimento, oppure, previa audizione dell'SGD partecipante, il Comitato può decidere di esercitare direttamente tutti i diritti derivanti dai crediti relativi ai depositi cui l'SGD partecipante è subentrato. Il Comitato può quindi raccogliere i proventi direttamente per proprio conto per estinguere il credito relativo al rimborso del finanziamento che ha erogato all'SGD partecipante (articolo 41 *octodecies*).

5.5. Disposizioni finanziarie dell'EDIS

Il funzionamento dell'EDIS richiede risorse finanziarie per coprire le spese amministrative e fornire la necessaria copertura (finanziamento e la copertura delle perdite) per gli SGD partecipanti.

5.5.1. *Disposizioni di bilancio generali e contributi amministrativi*

Il bilancio consta attualmente di due parti: la parte I riguarda l'amministrazione del Comitato e la parte II riguarda l'SRF.

Le spese amministrative dell'EDIS saranno coperte dai contributi amministrativi che sono già raccolti nella parte I del bilancio del Comitato, tenendo conto dell'onere amministrativo aggiuntivo imposto dall'EDIS e del fatto che gli ambiti di applicazione *ratione personae* dell'SRM e dell'EDIS non sono identici (articolo 65, paragrafo 5).

Il Fondo di assicurazione dei depositi sarà incluso nella nuova parte III del bilancio del Comitato. La struttura delle entrate e delle spese del Fondo (articolo 60 *bis*) corrisponde a quella della parte II per l'SRF (articolo 60) ed è maggiormente illustrata nella sezione 5.5.2.

Le disposizioni di bilancio generali (articoli 57 e 58, da 61 a 64 e 66) si applicano anche alla parte III del bilancio.

Il Comitato sarà responsabile di amministrare sia l'SRF sia il Fondo di assicurazione dei depositi, dei quali investirà i fondi in base alle norme del regolamento SRM e degli atti delegati adottati dalla Commissione (articolo 75).

5.5.2. *Contributi ex ante al Fondo di assicurazione dei depositi*

Il Fondo di assicurazione dei depositi sarà alimentato dai contributi ex ante che sono dovuti e versati direttamente dalle banche al Comitato e sono calcolati e fatturati, per conto del Comitato, dagli SGD partecipanti (articolo 74 *bis*, paragrafo 1). Tali contributi ex ante sono un obbligo distinto da quello di versare contributi ex ante agli SGD partecipanti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva SGD. Tuttavia, al fine di conseguire la neutralità in termini di costi per il settore bancario, i contributi ex ante versati al Fondo di assicurazione dei depositi possono essere compensati a livello degli SGD partecipanti (cfr. sezione 5.5.2.2)⁸.

5.5.2.1. Livelli-obiettivo del Fondo di assicurazione dei depositi

I mezzi finanziari disponibili del Fondo di assicurazione dei depositi devono raggiungere due livelli-obiettivo susseguenti (articolo 74 *ter*, paragrafi 1 e 2): a) un livello-obiettivo iniziale pari al 20% di quattro noni della somma di tutti i livelli-obiettivo minimi nazionali entro la fine del periodo triennale di riassicurazione, e b) un livello-obiettivo finale pari alla somma dei livelli-obiettivo minimi che gli SGD partecipanti devono raggiungere entro la fine del periodo quadriennale di coassicurazione. I livelli-obiettivo minimi saranno completamente armonizzati per tutti gli SGD partecipanti. Il livello-obiettivo minimo del Fondo di assicurazione dei depositi e degli SGD partecipanti aumenterà in modo lineare, di un nono ogni anno fino al 2024.

I contributi ex ante che le banche devono versare saranno scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo iniziale o finale. Dopo la fase di riassicurazione, se i mezzi finanziari disponibili sono stati utilizzati per erogare un finanziamento o coprire perdite e sono scesi al di sotto del livello-obiettivo iniziale, devono essere aumentati fino a raggiungere nuovamente il livello-obiettivo.

Ogni anno i contributi ex ante dovuti e che devono essere versati da ciascuna banca al Comitato sono determinati in due fasi: a) il Comitato determina l'importo totale dei contributi ex ante che può chiedere alle banche affiliate a ciascun SGD partecipante (articolo 74 *quinqüies*, paragrafo 1); b) ciascun SGD partecipante calcola quindi, in base all'importo totale determinato dal Comitato, il contributo dovuto e da versare da ciascuna delle sue banche affiliate (articolo 74 *quinqüies*, paragrafo 2) e fattura tale importo per conto del Comitato.

Durante la fase di riassicurazione, il contributo ex ante basato sul rischio che ciascuna banca affiliata deve versare al Fondo di assicurazione dei depositi sarà calcolato dall'SGD

⁸ Un grafico che mette a confronto l'evoluzione dei fondi dell'EDIS e l'evoluzione dei fondi di un SGD partecipante, nel caso in cui lo Stato membro e l'SGD partecipante decidano di risarcire le banche affiliate dei contributi ex ante versati all'EDIS, è disponibile sul sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/european-deposit-insurance-scheme/index_en.htm

partecipante in relazione a tutte le sue altre banche affiliate. Dopo la fase di riassicurazione, i contributi ex ante basati sul rischio di ciascuna banca saranno calcolati in relazione a tutte le banche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EDIS. Spetta al Comitato effettuare tale calcolo, assistito dagli SGD partecipanti, sulla base di una serie di metodi basati sul rischio stabiliti da un atto delegato della Commissione.

Il contributo ex ante fatturato dall'SGD partecipante per conto del Comitato deve essere versato dalla banca direttamente al Comitato, il quale accrediterà l'importo al Fondo di assicurazione dei depositi (e lo registrerà come entrata nella parte III del proprio bilancio).

5.5.2.2. Indennizzo a livello degli SGD partecipanti

La presente proposta consente agli Stati membri partecipanti di conseguire la neutralità in termini di costi per le banche affiliate ai rispettivi SGD partecipanti. Gli Stati membri possono decidere che l'introduzione di un obbligo distinto per le banche di versare contributi ex ante al Fondo di assicurazione dei depositi giustifica l'indennizzo a livello degli SGD partecipanti. Nel prendere tale decisione, gli Stati membri devono tenere debitamente conto del principio di proporzionalità e valutare se il livello di protezione dei depositi che viene raggiunto mediante la graduale costituzione dell'EDIS giustifichi la riduzione delle risorse finanziarie per la protezione dei depositi a livello degli SGD partecipanti.

La neutralità in termini di costi è prevista all'articolo 74 *quater*, paragrafo 4: a) i contributi ex ante che le banche versano al Fondo di assicurazione dei depositi sono computati ai fini del livello-obiettivo che il corrispondente SGD partecipante deve raggiungere a norma della direttiva; b) se, entro la fine della fase di costituzione (3 luglio 2024 o una data successiva), l'SGD nazionale ha seguito il preciso iter di finanziamento (articolo 41 *undecies*) e le banche a esso affiliate hanno versato al DIF tutti i contributi dovuti, tali contributi costituiscono il contributo necessario ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo nazionale dello 0,8%; c) gli Stati membri partecipanti possono disporre che, al momento di calcolare il livello dei contributi, un SGD partecipante può prendere in considerazione i contributi che le banche a esso affiliate hanno versato all'EDIS e/o rimborsare tali banche attingendo ai suoi mezzi finanziari disponibili nella misura in cui questi superano gli importi fissati nel preciso iter di finanziamento.

A seconda del livello di mezzi finanziari disponibili già raccolti, l'SGD partecipante può compensare le sue banche affiliate applicando contributi più bassi oppure rimborsando i contributi già ricevuti dalle sue banche affiliate.

5.5.3. Contributi straordinari ex post

Laddove i mezzi disponibili del Fondo di assicurazione dei depositi non siano sufficienti a erogare finanziamenti e a coprire le perdite, sin dall'inizio della fase di coassicurazione il Comitato può anche chiedere il pagamento di contributi straordinari ex post alle banche affiliate agli SGD partecipanti. Gli SGD nazionali resteranno responsabili di raccogliere i contributi ex post dal settore bancario nazionale per alimentare i rispettivi sistemi nazionali dopo un evento di pagamento o un contributo alla risoluzione.

I contributi ex post sono dovuti e pagati dalle banche direttamente al Comitato e, durante il periodo di coassicurazione, calcolati e fatturati dal rispettivo SGD partecipante per conto del Comitato. Il Comitato determina l'importo totale dei contributi ex post che può chiedere alle banche affiliate a ciascun SGD partecipante entro i limiti stabiliti da un atto delegato della Commissione. Gli SGD partecipanti calcolano il contributo ex post dovuto da ciascuna delle proprie banche affiliate sulla base dell'importo totale determinato dal Comitato, applicando lo stesso metodo basato sul rischio utilizzato per calcolare il contributo ex ante ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva.

Dopo la fase di coassicurazione, il contributo ex post dovuto da ciascuna banca è calcolato dal Comitato sulla base dei metodi basati sul rischio stabiliti dall'atto delegato della Commissione, i quali sono applicati anche per calcolare i contributi ex ante dopo la fase di coassicurazione. Gli SGD partecipanti fatturano il contributo ex post per conto del Comitato.

Sia nella fase di coassicurazione che in quella di assicurazione completa, il Comitato si riserva, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità competente pertinente, di differire integralmente o parzialmente il pagamento del contributo ex post di una singola banca. Tale differimento deve essere necessario per tutelare la posizione finanziaria della banca e non può protrarsi per più di sei mesi anche se può essere prorogato su richiesta della banca.

Un atto delegato della Commissione fisserà gli importi massimi che possono essere raccolti ex post dall'EDIS, tenendo conto dei contributi nazionali ex post.

5.5.4. Fonti finanziarie supplementari per il Fondo di assicurazione dei depositi

Oltre a raccogliere contributi ex ante ed ex post, il Comitato può reperire fonti finanziarie supplementari per il Fondo di assicurazione dei depositi. Ai fini della graduale sostituzione del finanziamento a livello degli SGD partecipanti, il Comitato può chiedere un prestito ai sistemi di garanzia dei depositi riconosciuti negli Stati membri non partecipanti, i quali possono decidere in merito alla richiesta ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (articolo 74 *octies*). Per garantire la reciprocità, a sua volta il Comitato può anche decidere di concedere prestiti a sistemi di garanzia dei depositi in Stati membri non partecipanti.

Inoltre, il Comitato può reperire per il Fondo di assicurazione dei depositi altri mezzi di finanziamento alternativi presso terzi, in particolare se i fondi che il Comitato riesce a raccogliere mediante i contributi ex ante ed ex post non sono (immediatamente) disponibili (articolo 74 *nonies*). I mezzi di finanziamento rimborsabili saranno rimborsati tramite la raccolta di contributi ex ante ed ex post nel periodo di durata.

5.5.5. EDIS - poteri decisionali

L'EDIS sarà amministrato dal Comitato, in sessione esecutiva e sessione plenaria. Nella sessione esecutiva il Comitato sarà composto dagli stessi membri, i quali svolgeranno mansioni e prenderanno decisioni sia per l'EDIS che per l'SRM. I compiti specifici relativi all'EDIS richiedono una composizione ad hoc della sessione plenaria, per le decisioni che riguardano esclusivamente l'EDIS. I membri che rappresentano le autorità nazionali di risoluzione nella sessione plenaria saranno sostituiti da membri che rappresentano le autorità nazionali designate.

Alla sessione plenaria saranno assegnati compiti specifici.

Le decisioni del Comitato che sono pertinenti per il Comitato nel suo insieme o per entrambi l'SRM e l'EDIS saranno prese in una nuova sessione plenaria congiunta con rappresentanti e procedure di voto ad hoc.

Tutte le altre decisioni sull'EDIS saranno adottate in sede di sessione esecutiva del Comitato.

5.6. Altre disposizioni

Le disposizioni specifiche che si applicano all'SRM si applicheranno anche al Comitato nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dell'EDIS: privilegi e immunità, regime linguistico, personale e scambi di personale, comitati interni, commissione per i ricorsi, azioni dinanzi alla Corte di giustizia, responsabilità del Comitato, segreto professionale e scambio di informazioni, protezione dei dati, accesso ai documenti, regime di sicurezza per le informazioni classificate o sensibili, Corte dei conti.

Le modifiche che introducono l'EDIS saranno applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di
assicurazione dei depositi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea⁹,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁰,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Negli ultimi anni l'Unione ha compiuto progressi nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari. Per rilanciare la crescita economica nell'Unione, salvaguardare la stabilità del sistema bancario e tutelare i depositanti è essenziale un mercato interno dei servizi bancari meglio integrato.
- (2) Il 18 ottobre 2012 il Consiglio europeo ha concluso che «alla luce delle sfide fondamentali che si trova ad affrontare, l'Unione economica e monetaria (UEM) dev'essere rafforzata per assicurare il benessere economico e sociale, nonché la stabilità e una prosperità duratura» e che «il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione e improntato all'apertura e alla trasparenza nei confronti degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, nonché al rispetto dell'integrità del mercato interno». A tal fine è stata istituita l'unione bancaria, supportata da un codice unico di norme sui servizi finanziari (Single Rulebook) completo e dettagliato per l'intero mercato interno. Il processo verso l'istituzione dell'unione bancaria è stato caratterizzato da apertura e trasparenza verso gli Stati membri non partecipanti e dal rispetto dell'integrità del mercato interno.
- (3) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 20 novembre 2012 «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», affermava inoltre che l'interruzione del circolo vizioso tra emittenti sovrani, banche ed economia reale è fondamentale per il corretto funzionamento dell'UEM e sottolineava l'urgente necessità di misure aggiuntive e di ampia portata finalizzate alla realizzazione di un'unione bancaria pienamente operativa, che garantiscano al contempo il continuo corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e la libera circolazione dei capitali.
- (4) Con il meccanismo di vigilanza unico («SSM») istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio¹¹ per assicurare che la politica dell'Unione in materia di

⁹ GU C del , pag. .

¹⁰ GU C del , pag. .

¹¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

vigilanza prudenziale degli enti creditizi negli Stati membri della zona euro e in quelli non appartenenti alla zona euro che scelgono di partecipare all'SSM («Stati membri partecipanti») sia attuata con coerenza ed efficacia, e con il meccanismo di risoluzione unico («SRM») istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 che garantisce un quadro coerente per la risoluzione delle banche in dissesto o a rischio di dissesto negli Stati membri partecipanti sono stati compiuti passi fondamentali per garantire l'efficiente funzionamento dell'unione bancaria, ma per completare l'unione bancaria sono tuttora necessari ulteriori passi.

- (5) Nel giugno 2015 la relazione dei cinque presidenti sul tema “Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa” ha rilevato che il sistema bancario unico può essere realmente tale solo se la fiducia nella sicurezza dei depositi bancari è la stessa indipendentemente dallo Stato membro in cui la banca opera. Ciò richiede sistemi unici per la vigilanza bancaria, la risoluzione delle banche e l'assicurazione dei depositi. La relazione dei cinque presidenti ha pertanto proposto di completare l'unione bancaria attraverso l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) come terzo pilastro di un'unione bancaria completa assieme alla vigilanza e alla risoluzione delle banche. Dovrebbero già essere prese in via prioritaria iniziative concrete in questa direzione, istituendo un sistema di riassicurazione a livello europeo per i sistemi nazionali di garanzia dei depositi (“SGD”) come primo passo verso un approccio che prevede la completa messa in comune. L'ambito di applicazione di tale sistema di riassicurazione dovrebbe coincidere con quello dell'SSM.
- (6) La recente crisi ha mostrato che il funzionamento del mercato interno può essere minacciato e che sussiste un crescente rischio di frammentazione finanziaria. Il dissesto di una banca di dimensioni relativamente importanti rispetto al settore bancario nazionale o il dissesto contemporaneo di una parte del settore bancario nazionale può rendere gli SGD nazionali vulnerabili in caso di crisi locali di grande portata, anche con i meccanismi di finanziamento aggiuntivo previsti dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹². Tale vulnerabilità degli SGD nazionali alle grandi crisi locali può contribuire a stabilire tra le banche e i rispettivi emittenti sovrani nazionali un circolo vizioso che pregiudica l'omogeneità della tutela dei depositi e contribuisce a diminuire la fiducia tra i depositanti determinando instabilità sul mercato.
- (7) L'assenza di un livello omogeneo di tutela dei depositanti può falsare la concorrenza e costituire un vero e proprio ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte degli enti creditizi nel mercato interno. Per il completamento del mercato interno dei servizi finanziari è pertanto essenziale un sistema comune di assicurazione dei depositi.
- (8) Benché la direttiva 2014/49/UE migliori notevolmente la capacità dei sistemi nazionali di risarcire i depositanti, sono necessarie a livello dell'unione bancaria disposizioni più efficienti di garanzia dei depositi per garantire sufficienti mezzi finanziari a sostegno della fiducia di tutti i depositanti e quindi a salvaguardia della stabilità finanziaria. L'EDIS rafforzerebbe la resilienza dell'unione bancaria nei confronti di crisi future mediante una più ampia condivisione del rischio e offrirebbe pari protezione per i depositanti assicurati, sostenendo così il corretto funzionamento del mercato interno.

¹² Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

- (9) I fondi utilizzati dai sistemi di garanzia dei depositi per rimborsare i depositanti dei depositi coperti indisponibili a norma dell'articolo 8 della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi non costituiscono aiuti di Stato o aiuti del Fondo. Tuttavia, ove tali fondi siano utilizzati per la ristrutturazione degli enti creditizi e costituiscano aiuti di Stato o aiuti del Fondo, devono rispettare l'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, rispettivamente, l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, che dovrebbe essere modificato a tal fine.
- (10) Nonostante l'ulteriore armonizzazione introdotta dalla direttiva 2014/49/UE, gli SGD nazionali mantengono determinate opzioni e facoltà discrezionali, anche con riguardo a taluni elementi essenziali quali i livelli-obiettivo, i fattori di rischio da applicare nella valutazione dei contributi degli enti creditizi, i periodi di rimborso o l'utilizzo dei fondi. Tali differenze tra norme nazionali possono ostacolare la libera prestazione dei servizi e creare distorsioni della concorrenza. In un settore bancario altamente integrato, sono necessarie norme e impostazioni uniformi per assicurare un solido e coerente livello di protezione dei depositanti in tutta l'Unione e così garantire l'obiettivo della stabilità finanziaria.
- (11) L'istituzione dell'EDIS, con poteri decisionali, di sorveglianza e di applicazione centralizzati e affidati al Comitato di risoluzione unico («Comitato»), sarà fondamentale per raggiungere l'obiettivo di un quadro armonizzato di garanzia dei depositi. L'applicazione uniforme dei requisiti di garanzia dei depositi negli Stati membri partecipanti risulterà rafforzata dal fatto di essere stata affidata a siffatta autorità centrale. In questo modo, il funzionamento dell'EDIS dovrebbe facilitare il processo di armonizzazione nel settore dei servizi finanziari, sostenendo e mettendo a disposizione un quadro per l'elaborazione e la successiva attuazione di norme uniformi in materia di meccanismi di garanzia dei depositi.
- (12) Inoltre, l'EDIS fa parte del più ampio insieme di norme dell'UE che armonizzano la vigilanza prudenziale, il risanamento e la risoluzione, che sono aspetti complementari del mercato interno dei servizi bancari. La vigilanza può essere efficace e significativa soltanto se viene creato un adeguato sistema di assicurazione dei depositi, corrispondente agli sviluppi nel settore della vigilanza. L'EDIS è quindi strumento di un più ampio processo di armonizzazione e i suoi obiettivi sono strettamente connessi al quadro dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale e risanamento e risoluzione la cui applicazione centralizzata è interdipendente. Ad esempio, è necessario un adeguato coordinamento a livello di vigilanza e garanzia dei depositi nei casi in cui la Banca centrale europea («BCE») prevede di ritirare un'autorizzazione a un ente creditizio o qualora un ente creditizio non rispetti l'obbligo di essere membro di un SGD. È necessario un analogo livello elevato di integrazione tra le azioni di risoluzione e i compiti di assicurazione dei depositi attribuiti al Comitato.
- (13) Il presente regolamento si applica unicamente alle banche la cui autorità di vigilanza centrale è la BCE o l'autorità nazionale competente negli Stati membri la cui moneta è l'euro e negli Stati membri la cui moneta non è l'euro che abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

¹³ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

L'ambito di applicazione del presente regolamento è legato a quello del regolamento (UE) n. 1024/2013. Tenendo anzi presente il significativo livello di interconnessione fra i compiti di vigilanza attribuiti all'SSM e le azioni di garanzia dei depositi, l'introduzione di un sistema centrale di vigilanza a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea assume per gli Stati membri partecipanti un'importanza fondamentale nel processo di armonizzazione della garanzia dei depositi. Il fatto di essere soggette alla vigilanza dell'SSM è un elemento specifico che colloca le entità rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1024/2013 in una posizione oggettivamente distinta e ben caratterizzata ai fini della garanzia dei depositi. È necessario adottare misure per l'istituzione di un sistema unico di assicurazione dei depositi valido per tutti gli Stati membri che partecipano all'SSM, al fine di agevolare un funzionamento adeguato e stabile del mercato interno.

- (14) Per assicurare il parallelismo con l'SSM e l'SRM, l'EDIS dovrebbe applicarsi agli Stati membri partecipanti. È opportuno escludere dall'EDIS le banche stabilite negli Stati membri che non partecipano all'SSM. Finché in un dato Stato membro la vigilanza resta al di fuori dell'SSM, tale Stato membro dovrebbe mantenere anche la responsabilità di assicurare la tutela dei depositanti dalle conseguenze dell'insolvenza di un ente creditizio. Via via che aderiscono all'SSM gli Stati membri dovrebbero essere automaticamente inseriti anche nell'EDIS. L'EDIS potrebbe potenzialmente arrivare a coprire l'intero mercato interno.
- (15) Per garantire condizioni di parità nel mercato interno nel suo complesso, il presente regolamento è coerente con la direttiva 2014/49/UE. Esso integra le norme e i principi di tale direttiva al fine di garantire che l'EDIS funzioni correttamente e che disponga di adeguate risorse finanziarie. Il diritto materiale da applicare alla garanzia dei depositi nel quadro dell'EDIS sarà pertanto coerente con quello applicabile dagli SGD nazionali o dalle autorità designate degli Stati membri non partecipanti, armonizzato mediante la direttiva 2014/49/UE.
- (16) Nei mercati finanziari integrati, ogni sostegno finanziario destinato a rimborsare i depositanti rafforza la stabilità finanziaria non solo nello Stato membro partecipante interessato ma anche negli altri Stati membri, impedendo alle crisi bancarie di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti. L'attribuzione al Comitato di compiti di assicurazione dei depositi non dovrebbe ostacolare in alcun modo il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. L'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe pertanto mantenere il suo ruolo e conservare gli attuali poteri e compiti: sviluppare e contribuire all'applicazione coerente della legislazione dell'Unione applicabile a tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di garanzia dei depositi in tutta l'Unione.
- (17) L'EDIS dovrebbe trasformarsi progressivamente, nell'arco di un certo numero di anni, da un sistema di riassicurazione a un sistema di coassicurazione totalmente in comune. Nel quadro dell'azione di approfondimento dell'UEM, insieme ai lavori per la definizione di meccanismi di finanziamento-ponte per il Fondo di risoluzione unico (SRF) e per lo sviluppo di un sostegno comune di bilancio ("backstop"), questa fase è necessaria per ridurre i legami banche/emittenti sovrani nei singoli Stati membri mediante l'adozione di misure per la condivisione dei rischi tra tutti gli Stati membri dell'Unione bancaria, e rafforzare in tal modo l'Unione bancaria nel conseguimento del suo obiettivo principale. Tuttavia, tale condivisione dei rischi insita nelle misure volte a rafforzare l'Unione bancaria deve procedere in parallelo

con misure di riduzione del rischio volte a spezzare in maniera più diretta il legame tra banche ed emittenti sovrani.

- (18) L'EDIS dovrebbe essere istituito in tre fasi sequenziali, che prevedono innanzitutto un sistema di riassicurazione a copertura di una quota dell'ammanto di liquidità e dell'eccesso di perdite degli SGD partecipanti, seguito da un sistema di coassicurazione a copertura di una quota progressivamente crescente dell'ammanto di liquidità e delle perdite degli SGD partecipanti per giungere infine a un sistema di assicurazione completa a copertura di tutto il fabbisogno di liquidità e di tutte le perdite dei sistemi di garanzia dei depositi partecipanti.
- (19) Nella fase di riassicurazione, e al fine di limitare la responsabilità per il Fondo europeo di assicurazione dei depositi («Fondo di assicurazione dei depositi») e ridurre il rischio di azzardo morale a livello nazionale, l'intervento del Fondo di assicurazione dei depositi può essere chiesto solo se l'SGD nazionale ha raccolto i contributi ex ante secondo un preciso iter di finanziamento, e se prima esaurisce tali risorse. Tuttavia, nella misura in cui un SGD nazionale ha raccolto fondi superiori a quanto richiesto dall'iter di finanziamento, per poter ricevere la copertura dell'EDIS è sufficiente che consumi i fondi che era tenuto a raccogliere per rispettare l'iter di finanziamento. Di conseguenza, gli SGD che hanno raccolto fondi superiori a quelli necessari per rispettare l'iter di finanziamento non dovrebbero trovarsi in una situazione peggiore di quelli che hanno raccolto fondi non superiori ai livelli fissati dall'iter di finanziamento.
- (20) Poiché il Fondo di assicurazione dei depositi, nella fase di riassicurazione, fornirebbe soltanto una fonte aggiuntiva di finanziamento e indebolirebbe soltanto il legame tra le banche e i rispettivi emittenti sovrani nazionali, senza tuttavia garantire pari livello di protezione per tutti i depositanti nell'Unione bancaria, la fase di riassicurazione dovrebbe, dopo tre anni, trasformarsi progressivamente in un sistema di coassicurazione e infine in un sistema di assicurazione dei depositi completamente in comune.
- (21) Mentre le fasi di riassicurazione e coassicurazione avrebbero molte caratteristiche in comune, a garanzia della regolare evoluzione graduale, i pagamenti nella fase di coassicurazione sarebbero condivisi tra l'SGD nazionale e il Fondo di assicurazione dei depositi fin dal primo euro di perdita. Il contributo del Fondo di assicurazione dei depositi passerebbe progressivamente al 100%, realizzando dopo quattro anni la completa messa in comune del rischio dei depositanti in tutta l'Unione bancaria.
- (22) L'EDIS dovrebbe essere dotato di meccanismi di salvaguardia che limitino il rischio di azzardo morale e assicurino che la copertura dell'EDIS intervenga solo quando gli SGD nazionali agiscono con prudenza. Innanzitutto, gli SGD nazionali dovrebbero rispettare gli obblighi loro imposti dal presente regolamento, dalla direttiva 2014/49/UE e dagli altri atti pertinenti del diritto dell'UE, in particolare l'obbligo di costituire i loro fondi conformemente all'articolo 10 della direttiva 2014/49/UE, come ulteriormente specificato nel presente regolamento. Per beneficiare della copertura dell'EDIS, è necessario che gli SGD partecipanti raccolgano i contributi ex ante secondo un preciso iter di finanziamento. Ciò implica anche che, se l'SGD intende beneficiare dell'EDIS, è esclusa la possibilità di riduzione del livello-obiettivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE. In secondo luogo, in caso di evento di pagamento o se i suoi fondi sono utilizzati nella risoluzione, l'SGD nazionale dovrebbe sostenere una congrua quota delle perdite stesse. Dovrebbe pertanto essere tenuto a raccogliere contributi ex post dai suoi

membri per ricostituire le sue risorse e a rimborsare l'EDIS nella misura in cui il finanziamento ricevuto inizialmente supera la quota di perdita a carico dell'EDIS. In terzo luogo, dopo un evento di pagamento, l'SGD nazionale dovrebbe massimizzare i proventi della massa fallimentare e rimborsare il Comitato, il quale dovrebbe disporre di poteri sufficienti per salvaguardare i suoi diritti. In quarto luogo, il Comitato dovrebbe avere il potere di recuperare integralmente o parzialmente il finanziamento qualora un SGD partecipante non rispetti gli obblighi essenziali.

- (23) Il Fondo di assicurazione dei depositi è un elemento fondamentale senza il quale non potrebbe realizzarsi la graduale costituzione dell'EDIS. Sistemi nazionali diversi di finanziamento non garantirebbero l'assicurazione omogenea dei depositi in tutta l'Unione bancaria. Nel corso delle tre fasi, il Fondo di assicurazione dei depositi dovrebbe contribuire a garantire il ruolo stabilizzatore degli SGD, un livello elevato e uniforme di protezione per tutti i depositanti in un quadro armonizzato per tutta l'Unione e ad evitare la creazione di ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali o distorsioni della concorrenza nel mercato interno a causa di livelli di protezione diversi a livello nazionale.
- (24) Il Fondo di assicurazione dei depositi dovrebbe essere finanziato da contributi diretti delle banche. Le decisioni adottate nell'ambito dell'EDIS che prevedono il ricorso al Fondo di assicurazione dei depositi o a un sistema nazionale di garanzia dei depositi non dovrebbero interferire con le competenze degli Stati membri in materia di bilancio. In tale ambito, dovrebbero essere considerati interferenze con la sovranità e le competenze di bilancio degli Stati membri solo gli aiuti finanziari pubblici a carattere eccezionale.
- (25) Il presente regolamento stabilisce le modalità di ricorso al Fondo di assicurazione dei depositi e i criteri generali per determinare la fissazione e il calcolo dei contributi ex ante ed ex post; definisce inoltre i poteri del Comitato relativi all'utilizzo e alla gestione del Fondo di assicurazione dei depositi.
- (26) I contributi per finanziare il Fondo di assicurazione dei depositi sarebbero applicati direttamente alle banche. Il Comitato raccoglierebbe i contributi e amministrerebbe il Fondo di assicurazione dei depositi, mentre gli SGD nazionali continuerebbero a raccogliere i contributi nazionali e amministrerebbero i fondi nazionali. Al fine di garantire contributi equi e armonizzati per le banche partecipanti e incentivare a operare in base a un modello che presenta meno rischi, è opportuno che sia i contributi all'EDIS sia quelli agli SGD nazionali vengano calcolati in base ai depositi coperti e a un fattore di adeguamento al rischio per banca. Durante il periodo di riassicurazione il fattore di adeguamento al rischio dovrebbe considerare il grado di rischio sostenuto da una banca rispetto a tutte le altre banche affiliate allo stesso SGD partecipante. Una volta raggiunta la fase di coassicurazione il fattore di adeguamento al rischio dovrebbe considerare il grado di rischio sostenuto da una banca rispetto a tutte le altre banche stabilite negli Stati membri partecipanti. Ciò garantirebbe che, complessivamente, l'EDIS sia neutro sotto il profilo dei costi per le banche e gli SGD nazionali ed eviterebbe la redistribuzione dei contributi durante la fase di costituzione del Fondo di assicurazione dei depositi.
- (27) In linea di principio, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore prima di qualsiasi azione di assicurazione dei depositi e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti per l'attivazione del Fondo di assicurazione dei depositi, è opportuno raccogliere contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite. È inoltre opportuno

che il Fondo di assicurazione dei depositi abbia la possibilità di contrarre prestiti o di ottenere altre forme di sostegno dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o da altri terzi qualora i contributi ex ante ed ex post non siano immediatamente accessibili o non coprano le spese sostenute mediante il ricorso al Fondo di assicurazione dei depositi in relazione alle azioni di assicurazione dei depositi.

- (28) Al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, il Fondo di assicurazione dei depositi dovesse basarsi solo sui contributi ex post, è indispensabile che le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione del Fondo di assicurazione dei depositi siano di importo almeno pari a un determinato livello-obiettivo.
- (29) Il livello-obiettivo iniziale e finale del Fondo di assicurazione dei depositi dovrebbe essere stabilito come percentuale del totale dei livelli-obiettivo minimi degli SGD partecipanti. Progressivamente dovrebbe raggiungere il 20% di quattro noni del totale dei livelli-obiettivo minimi entro la fine del periodo di riassicurazione e un livello pari alla somma di tutti i livelli-obiettivo minimi entro la fine del periodo di coassicurazione. All'atto di fissare i livelli-obiettivo iniziali o finali del Fondo di assicurazione dei depositi non dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di chiedere l'approvazione per autorizzare un livello-obiettivo inferiore a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE. È opportuno stabilire una tempistica adeguata per il raggiungimento del livello-obiettivo del Fondo di assicurazione dei depositi.
- (30) La garanzia di un finanziamento efficace e adeguato del Fondo di assicurazione dei depositi è di importanza capitale per la credibilità dell'EDIS. La capacità del Comitato di reperire mezzi di finanziamento alternativi per il Fondo di assicurazione dei depositi dovrebbe essere rafforzata in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e di preservare la credibilità del Fondo di assicurazione dei depositi. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno che il Comitato, in cooperazione con gli Stati membri partecipanti, compia i passi necessari per sviluppare idonei metodi e modalità che permettano di potenziare la capacità di credito di cui il Fondo di assicurazione dei depositi dovrebbe disporre alla data di applicazione del presente regolamento.
- (31) È necessario garantire che il Fondo di assicurazione dei depositi sia pienamente disponibile per assicurare la garanzia dei depositi. Pertanto, il Fondo di assicurazione dei depositi dovrebbe essere utilizzato principalmente per attuare in modo efficiente i requisiti e le azioni di garanzia dei depositi. Dovrebbe inoltre essere usato solo nel rispetto degli obiettivi e principi applicabili in materia di garanzia dei depositi. A determinate condizioni, il Fondo di assicurazione dei depositi potrebbe inoltre erogare finanziamenti ove i mezzi finanziari disponibili di un SGD siano utilizzati nella risoluzione conformemente all'articolo 79 del presente regolamento.
- (32) Per tutelare il valore delle somme detenute dal Fondo di assicurazione dei depositi, tali somme dovrebbero essere investite in attività sufficientemente sicure, diversificate e liquide.
- (33) Qualora si ponga fine alla stretta cooperazione con la BCE di uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, si dovrebbe decidere in merito a una ripartizione equa dei contributi cumulati dello Stato membro partecipante in questione, tenuto conto degli interessi di tale Stato e del Fondo di assicurazione dei depositi.

- (34) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza nelle azioni di assicurazione dei depositi intraprese ai sensi del presente regolamento, è opportuno che il Comitato sia dotato di un bilancio autonomo, con entrate provenienti da contributi obbligatori degli enti degli Stati membri partecipanti. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la capacità per gli Stati membri di applicare commissioni per coprire i costi amministrativi dei rispettivi SGD nazionali o autorità designate.
- (35) Qualora siano soddisfatti tutti i criteri relativi al ricorso al Fondo di assicurazione dei depositi, il Comitato dovrebbe erogare agli SGD nazionali il pertinente finanziamento e la copertura delle perdite.
- (36) Il Comitato dovrebbe lavorare in sessione plenaria congiunta, sessione plenaria e sessione esecutiva. Quando è riunito in sessione esecutiva il Comitato dovrebbe preparare e, per quanto possibile, adottare tutte le decisioni concernenti le procedure di pagamento. In merito all'utilizzo del Fondo di assicurazione dei depositi è importante che non vi sia il «vantaggio della prima mossa» e che gli esborsi del Fondo di assicurazione dei depositi siano soggetti a monitoraggio. Non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo di assicurazione dei depositi nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia del 25% del livello-obiettivo finale, la sessione plenaria dovrebbe valutare l'applicazione delle azioni di assicurazione dei depositi o le partecipazioni alle azioni di risoluzione e il ricorso al Fondo di assicurazione dei depositi, e dovrebbe fornire orientamenti cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni. Gli orientamenti per la sessione esecutiva dovrebbero vertere in particolare su un'applicazione non discriminatoria delle azioni di assicurazione dei depositi o della partecipazione alle azioni di risoluzione, e sulle misure da adottare per evitare l'esaurimento del Fondo di assicurazione dei depositi.
- (37) È opportuno assicurare l'efficienza e l'uniformità delle azioni di assicurazione dei depositi in tutti gli Stati membri partecipanti. A tal fine laddove un SGD partecipante non abbia applicato o non si sia attenuto a una decisione del Comitato ai sensi del presente regolamento o l'abbia applicata in modo da recare pregiudizio a uno degli obiettivi del sistema di assicurazione dei depositi o all'attuazione efficiente dell'azione di assicurazione dei depositi, il Comitato dovrebbe avere il potere di ordinare ogni intervento utile ad evitare di pregiudicare gli obiettivi dell'EDIS. È opportuno precludere ad un SGD partecipante qualsiasi iniziativa che limiti o intralci il Comitato nell'esercizio dei suoi poteri o funzioni.
- (38) Nell'adottare decisioni o intraprendere azioni, in particolare in relazione ad entità stabilite sia negli Stati membri partecipanti sia negli Stati membri non partecipanti, è opportuno prendere in considerazione anche i possibili effetti avversi su tali Stati membri, come le minacce alla stabilità finanziaria dei loro mercati finanziari, e sulle entità in essi stabilite.
- (39) Il Comitato, le autorità designate, le autorità competenti, compresa la Banca centrale europea, e le autorità di risoluzione dovrebbero all'occorrenza concludere un memorandum d'intesa che descriva i termini generali della reciproca cooperazione nello svolgimento dei rispettivi compiti previsti dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum dovrebbe essere riesaminato periodicamente.
- (40) Le entità, gli organi e le autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero cooperare reciprocamente rispettando il dovere di leale cooperazione sancito dai trattati.

- (41) Inoltre, il Comitato, le autorità designate e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti dovrebbero concludere memorandum d'intesa che descrivano i termini generali della reciproca cooperazione nello svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva 2014/49/UE. I memorandum d'intesa potrebbero, tra l'altro, chiarire la consultazione attinente alle decisioni del Comitato che incidono su succursali situate negli Stati membri non partecipanti qualora l'ente creditizio sia stabilito in uno Stato membro partecipante. I memorandum dovrebbero essere riesaminati periodicamente.
- (42) L'iter di adozione delle decisioni del Comitato rispetta il principio della delega di poteri alle agenzie così come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (43) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta e segnatamente il diritto di proprietà, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e il diritto alla difesa, e dovrebbe essere attuato conformemente a detti diritti e principi.
- (44) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro più efficiente ed efficace di garanzia dei depositi e l'applicazione coerente delle norme in materia di garanzia dei depositi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (45) La Commissione dovrebbe controllare l'applicazione del presente regolamento onde valutarne l'impatto sul mercato interno e determinare se siano necessarie modifiche o innovazioni per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'EDIS.
- (46) Affinché l'EDIS operi in modo efficace a decorrere dal [...], le disposizioni riguardanti il versamento dei contributi al Fondo di assicurazione dei depositi, l'istituzione di tutte le pertinenti procedure e tutte le altre modalità operative e istituzionali dovrebbero applicarsi a decorrere dal XX.
- (47) Il regolamento (UE) n. 806/2014 dovrebbe essere modificato per incorporare e rispettivamente tener conto della costituzione dell'EDIS,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014

Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato:

1. il titolo è sostituito dal seguente:
“REGOLAMENTO (UE) N. 806/2014 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO, del 15 luglio 2014, concernente il meccanismo di risoluzione unico e il sistema europeo di assicurazione dei depositi e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010”;
2. l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce regole e una procedura uniformi per la risoluzione delle entità di cui all’articolo 2 stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4.

Le regole e la procedura uniformi sono applicate dal Comitato di risoluzione unico istituito ai sensi dell’articolo 42 («Comitato»), insieme al Consiglio e alla Commissione e alle autorità nazionali di risoluzione nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico («SRM») stabilito dal presente regolamento. L’SRM è sostenuto da un Fondo di risoluzione unico («SRF»).

L’utilizzo dell’SRF è subordinato all’entrata in vigore di un accordo fra gli Stati membri partecipanti («Accordo») sul trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale all’SRF e sulla progressiva fusione dei diversi contributi raccolti a livello nazionale che dovranno essere assegnati ai comparti nazionali del Fondo.

2. Inoltre, il presente regolamento istituisce il sistema europeo di assicurazione dei depositi («EDIS») in tre fasi successive:
 - un sistema di riassicurazione che, in una certa misura, eroga finanziamenti e copre una quota delle perdite dei sistemi di garanzia dei depositi (“SGD”) partecipanti, conformemente all’articolo 41 *bis*;
 - un sistema di coassicurazione che, in misura gradualmente crescente, eroga finanziamenti e copre le perdite dei sistemi di garanzia dei depositi partecipanti, conformemente all’articolo 41 *quater*;
 - un sistema di assicurazione completa che eroga finanziamenti e copre le perdite dei sistemi di garanzia dei depositi partecipanti, conformemente all’articolo 41 *sexies*.

L’EDIS è amministrato dal Comitato in cooperazione con gli SGD partecipanti e le autorità designate conformemente alla parte II *bis*. L’EDIS è sostenuto da un Fondo di assicurazione dei depositi («DIF»).”;

3. l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini dell’SRM, il presente regolamento si applica alle seguenti entità:
 - (a) gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante;
 - (b) le imprese madri, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, stabilite in uno Stato membro partecipante, ove siano soggette alla vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013;
 - (c) le imprese d’investimento e gli enti finanziari stabiliti in uno Stato membro partecipante ove rientrino nell’ambito della vigilanza su base consolidata dell’impresa madre svolta dalla BCE conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. Ai fini dell’EDIS, il presente regolamento si applica alle seguenti entità:
 - (a) i sistemi di garanzia dei depositi partecipanti, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1 *bis*, punto 1);
 - (b) gli enti creditizi affiliati ai sistemi di garanzia dei depositi partecipanti.

Laddove il presente regolamento crea diritti o obblighi per un SGD partecipante amministrato da un’autorità designata, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE, i diritti o gli obblighi spettano all’autorità designata.”;

4. l’articolo 3 è così modificato:
 - (a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti 55), 56) e 57):

“55) «sistemi di garanzia dei depositi partecipanti» o «SGD partecipanti»: sistemi di garanzia dei depositi, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/49/UE, istituiti ed ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante;

56) «evento di pagamento (*payout event*)»: il verificarsi di depositi indisponibili, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/49/UE, in relazione a un ente creditizio affiliato a un SGD partecipante;

57) «mezzi finanziari disponibili del DIF»: contante, depositi e attività a basso rischio, liquidabili entro un periodo non superiore a quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE.”;
 - (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. In mancanza di una definizione pertinente al paragrafo precedente, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2014/49/UE e all’articolo 2 della direttiva 2014/59/UE.

In mancanza di una definizione pertinente all’articolo 2 della direttiva 2014/49/UE e all’articolo 2 della direttiva 2014/59/UE, si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2013/36/UE.”;
5. all’articolo 4, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Qualora si sospenda o si ponga fine alla cooperazione stretta tra uno Stato membro e la BCE a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, le entità di cui all’articolo 2 del presente regolamento stabilite o riconosciute in tale Stato membro cessano di essere disciplinate dal presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione della decisione di sospendere o porre fine alla cooperazione stretta.

3. Qualora si ponga fine alla cooperazione stretta con la BCE di uno Stato membro la cui moneta non è l’euro in conformità dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Comitato decide, entro tre mesi dalla data di adozione della decisione di porre fine alla cooperazione stretta, in accordo con tale Stato membro, le modalità e ogni altra condizione applicabili al:

- (a) recupero dei contributi che lo Stato membro interessato ha trasferito all’SRF;
- (b) trasferimento agli SGD ufficialmente riconosciuti nello Stato membro interessato dei contributi che erano stati versati al DIF dagli enti creditizi affiliati agli stessi SGD.

Ai fini del primo comma, lettera a), i recuperi comprendono la parte del comparto corrispondente allo Stato membro interessato che non è oggetto di messa in comune. Se, durante il periodo di transizione, secondo quanto stabilito nell’Accordo, i recuperi della parte non messa in comune non sono sufficienti per consentire allo Stato membro interessato di finanziare la costituzione del proprio meccanismo di finanziamento nazionale, conformemente alla direttiva 2014/59/UE, i recuperi includono anche la totalità o una quota della parte del comparto corrispondente a tale Stato membro oggetto di messa in comune, in conformità dell’Accordo o altrimenti, dopo il periodo di transizione, la totalità o una parte dei contributi trasferiti dallo Stato membro durante la cooperazione stretta, in un importo sufficiente per permettere di finanziare tale meccanismo di finanziamento nazionale.

Nel valutare l’importo dei mezzi finanziari che saranno recuperati dalla parte messa in comune o altrimenti, dopo il periodo di transizione, dal Fondo, sono presi in considerazione i seguenti criteri aggiuntivi:

- (a) la modalità di cessazione della cooperazione stretta con la BCE, se su base volontaria in conformità dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1024/2013, o meno;
- (b) l’esistenza di azioni di risoluzione in corso alla data di cessazione;
- (c) il ciclo economico dello Stato membro interessato dalla cessazione.

I recuperi sono distribuiti in un periodo limitato, proporzionale alla durata della cooperazione stretta. La quota delle risorse finanziarie dello Stato membro interessato erogate dall’SRF utilizzate per azioni di risoluzione durante il periodo di cooperazione stretta è dedotta da tali recuperi.

Ai fini del primo comma, lettera b), l’importo trasferito a ciascun SGD ufficialmente riconosciuto nello Stato membro interessato è pari ai mezzi finanziari disponibili del DIF moltiplicati per il rapporto tra a) e b):

- (a) l’importo di tutti i contributi ex ante versati al DIF dagli enti creditizi affiliati all’SGD interessato;
- (b) l’importo di tutti i contributi ex ante versati al DIF.

L'importo trasferito non supera quello necessario affinché i mezzi finanziari disponibili dell'SGD interessato raggiungano i due terzi del suo livello-obiettivo, quale definito all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/49/UE.

4. Il presente regolamento continua ad applicarsi alle procedure di risoluzione e di assicurazione dei depositi in corso alla data di applicazione di una decisione di cui al paragrafo 2.”;
6. all'articolo 5, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il Comitato, il Consiglio e la Commissione e, ove pertinente, le autorità nazionali di risoluzione e gli SGD partecipanti prendono decisioni in conformità della pertinente normativa dell'Unione e in particolare di qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”;
7. l'articolo 6 è così modificato:
 - (a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Nessuna azione, proposta o politica del Comitato, del Consiglio, della Commissione, di un'autorità nazionale di risoluzione o di un SGD partecipante discrimina entità, depositanti, investitori o altri creditori stabiliti nell'Unione in ragione della cittadinanza o nazionalità oppure della sede di attività.

2. Ogni azione, proposta o politica del Comitato, del Consiglio, della Commissione, di un'autorità nazionale di risoluzione o di un SGD partecipante nell'ambito dell'SRM o dell'EDIS è avviata nel pieno rispetto dell'unità e dell'integrità del mercato interno nonché degli obblighi di diligenza al riguardo.”;
 - (b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7. Se il Comitato adotta una decisione che è indirizzata ad un'autorità nazionale di risoluzione o a un SGD partecipante, questi ultimi hanno il diritto di specificare ulteriormente le misure da adottare. Tali specificazioni sono conformi alla decisione del Comitato di cui sopra.”;
8. l'intestazione della parte II è sostituita dalla seguente: “Meccanismo di risoluzione unico”;
9. l'articolo 19 è così modificato:
 - (a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Nella misura in cui l'azione di risoluzione proposta dal Comitato comporta il ricorso ai Fondi (SRF o DIF), il Comitato comunica alla Commissione il proposto ricorso ai Fondi. La comunicazione del Comitato comprende tutte le informazioni necessarie a permettere alla Commissione di rendere le proprie valutazioni ai sensi del presente paragrafo.”;
 - (b) al paragrafo 3, terzo, quinto e settimo comma, il termine «Fondo» è sostituito dal termine «Fondi» e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;
 - (c) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il Comitato versa nel rispettivo Fondo (SRF o DIF) gli eventuali importi ricevuti a norma del primo comma e ne tiene conto al momento di determinare i contributi ai sensi degli articoli 70 e 71, nonché 74 *quater* e 74 *quinquies*.”;

- (d) ai paragrafi 7 e 10, il termine «Fondo» è sostituito dal termine «Fondi» e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;
10. è inserita la seguente parte II *bis*:

“PARTE II *bis* **SISTEMA EUROPEO DI ASSICURAZIONE DEI DEPOSITI** **(EDIS)**

TITOLO I: FASI DELL’EDIS

Capo 1

Riassicurazione

Articolo 41 bis

Parziale finanziamento e copertura dell’eccesso di perdita

1. A decorrere dalla data di applicazione di cui all’articolo 99, paragrafo 5 *bis*, gli SGD partecipanti sono riassicurati dall’EDIS a norma del presente capo per un periodo di tre anni («periodo di riassicurazione»).
2. Qualora un SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento o venga utilizzato nell’ambito della risoluzione a norma dell’articolo 79 del presente regolamento, può chiedere un finanziamento a carico del DIF fino al 20% del suo ammanco di liquidità calcolato a norma dell’articolo 41 *ter*.
3. Il DIF copre inoltre il 20% dell’eccesso di perdita dell’SGD partecipante calcolato a norma dell’articolo 41 *quater*. L’SGD partecipante rimborsa l’importo del finanziamento ottenuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, diminuito dell’importo dell’eccesso di perdita coperto, conformemente alla procedura di cui all’articolo 41 *sexdecies*.
4. Né il finanziamento né l’eccesso di perdita coperto superano un importo corrispondente al 20% del livello-obiettivo iniziale del DIF calcolato a norma dell’articolo 74 *ter*, paragrafo 1, del presente regolamento oppure, se inferiore, a 10 volte il livello-obiettivo dell’SGD partecipante, come definito all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/49/UE.

Articolo 41 ter

Ammanco di liquidità

1. Qualora l’SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento, il suo ammanco di liquidità è calcolato sottraendo dall’importo totale dei depositi coperti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE detenuti dall’ente creditizio al momento dell’evento di pagamento:
 - a) l’importo dei mezzi finanziari disponibili che l’SGD partecipante dovrebbe detenere al momento dell’evento di pagamento se avesse raccolto i contributi ex ante conformemente all’articolo 41 *undecies*;

- b) l'importo dei contributi straordinari, quali definiti all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/49/UE, che l'SGD partecipante può raccogliere entro tre giorni dall'evento di pagamento.
2. Qualora l'SGD partecipante venga utilizzato nelle procedure di risoluzione, il suo ammanco di liquidità è pari all'importo determinato dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 79 diminuito dell'importo dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD partecipante dovrebbe detenere al momento della determinazione se avesse raccolto i contributi ex ante conformemente all'articolo 41 *undecies*.

*Articolo 41 quater
Eccesso di perdita*

1. Qualora l'SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento, il suo eccesso di perdita è calcolato sottraendo dall'importo totale che ha rimborsato ai depositanti a norma dell'articolo 8 della direttiva 2014/49/UE:
 - a) l'importo che l'SGD partecipante ha recuperato subentrando nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2014/49/UE;
 - b) l'importo dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD partecipante dovrebbe detenere al momento dell'evento di pagamento se avesse raccolto i contributi ex ante conformemente all'articolo 41 *undecies*;
 - c) l'importo dei contributi ex post che l'SGD partecipante può raccogliere conformemente all'articolo 10, paragrafo 8, primo comma, prima frase, della direttiva 2014/49/UE entro un anno di calendario, comprendente l'importo raccolto a norma dell'articolo 41 *ter*, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
2. Qualora i fondi dell'SGD partecipante vengano utilizzati nelle procedure di risoluzione, il suo eccesso di perdita è pari all'importo determinato dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 79 diminuito:
 - a) dell'importo dell'eventuale differenza versata all'SGD partecipante a norma dell'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE;
 - b) dell'importo dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD partecipante dovrebbe detenere al momento della determinazione se avesse raccolto i contributi ex ante conformemente all'articolo 41 *undecies*.

Capo 2 Coassicurazione

*Articolo 41 quinquies
Finanziamento e copertura della perdita*

1. A decorrere dalla fine del periodo di riassicurazione, l'SGD partecipante è coassicurato dall'EDIS a norma del presente capo per un periodo di quattro anni («periodo di coassicurazione»).

2. Qualora un SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento o venga utilizzato nell'ambito della risoluzione a norma dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 79 del presente regolamento, può chiedere il finanziamento a carico del DIF di una quota del suo fabbisogno di liquidità quale definito dall'articolo 41 *septies* del presente regolamento. La quota aumenta in conformità dell'articolo 41 *sexies*.
3. Il DIF copre inoltre una quota della perdita dell'SGD partecipante calcolata a norma dell'articolo 41 *octies*. La quota aumenta in conformità dell'articolo 41 *sexies*. L'SGD partecipante rimborsa l'importo del finanziamento ottenuto ai sensi del paragrafo 2, diminuito dell'importo della perdita coperta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41 *sexdecies*.

Articolo 41 sexies

Aumento del finanziamento e della copertura della perdita

La quota della copertura ai sensi dell'articolo 41 *quinquies*, paragrafi 2 e 3, aumenta durante il periodo di coassicurazione secondo le modalità seguenti:

- nel primo anno del periodo di coassicurazione è pari al 20%;
- nel secondo anno del periodo di coassicurazione è pari al 40%;
- nel terzo anno del periodo di coassicurazione è pari al 60%;
- nel quarto anno del periodo di coassicurazione è pari all'80%.

Articolo 41 septies

Fabbisogno di liquidità

1. Qualora l'SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento, il suo fabbisogno di liquidità è considerato pari all'importo totale dei depositi coperti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE detenuti dall'ente creditizio al momento dell'evento di pagamento.
2. Qualora l'SGD partecipante venga utilizzato nelle procedure di risoluzione, il suo fabbisogno di liquidità è pari all'importo determinato dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 79 del presente regolamento.

Articolo 41 octies

Perdita

1. Qualora l'SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento, la sua perdita è pari all'importo totale che ha rimborsato ai depositanti a norma dell'articolo 8 della direttiva 2014/49/UE diminuito dell'importo che l'SGD partecipante ha recuperato subentrando nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2014/49/UE.
2. Qualora l'SGD partecipante venga utilizzato nelle procedure di risoluzione, la sua perdita è pari all'importo determinato dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 79 del presente

regolamento diminuito dell'importo dell'eventuale differenza versata all'SGD partecipante a norma dell'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.

Capo 3

Assicurazione completa

Articolo 41 nonies

Finanziamento e copertura della perdita

1. A decorrere dalla fine del periodo di coassicurazione, l'SGD partecipante è pienamente assicurato dall'EDIS a norma del presente capo.
2. Qualora un SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento o venga utilizzato nell'ambito della risoluzione a norma dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 79 del presente regolamento, può chiedere il finanziamento a carico del DIF del suo fabbisogno di liquidità quale definito dall'articolo 41 *septies* del presente regolamento.
3. Il DIF copre inoltre la perdita dell'SGD partecipante quale definita dall'articolo 41 *octies*. L'SGD partecipante rimborsa l'importo del finanziamento ottenuto ai sensi del paragrafo 2, diminuito dell'importo della perdita coperta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41 *sexdecies*.

Capo 4

Disposizioni comuni

Articolo 41 decies

Esclusione dalla copertura dell'EDIS

1. Un SGD partecipante non è coperto dall'EDIS nella fase di riassicurazione, coassicurazione o assicurazione completa se la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta del Comitato o di uno Stato membro partecipante, decide e informa il Comitato di conseguenza che è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni che determinano l'esclusione:
 - (a) l'SGD partecipante non ha rispettato gli obblighi ai sensi del presente regolamento o degli articoli 4, 6, 7 o 10 della direttiva 2014/49/UE;
 - (b) l'SGD partecipante, l'autorità amministrativa competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/49/UE o qualsiasi altra autorità competente del rispettivo Stato membro, ha agito, in relazione a una determinata richiesta di copertura da parte dell'EDIS, in contrasto con il principio di leale cooperazione stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
2. Qualora l'SGD partecipante abbia già ottenuto il finanziamento e in relazione a un evento di pagamento o al ricorso nell'ambito della risoluzione sia soddisfatta almeno una delle condizioni che determinano l'esclusione di cui al paragrafo 1, la Commissione può ordinare che il finanziamento venga integralmente o parzialmente rimborsato al DIF.

Articolo 41 undecies

Iter di finanziamento che gli SGD partecipanti devono seguire

1. Un SGD partecipante è riassicurato, coassicurato o integralmente assicurato dall'EDIS nell'anno successivo a ognuna delle date indicate di seguito solo se, entro tale data, i suoi mezzi finanziari disponibili raccolti mediante i contributi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE ammontano ad almeno le seguenti percentuali dell'importo totale dei depositi coperti di tutti gli enti creditizi affiliati all'SGD partecipante:
 - entro il 3 luglio 2017: 0,14%;
 - entro il 3 luglio 2018: 0,21%;
 - entro il 3 luglio 2019: 0,28%;
 - entro il 3 luglio 2020: 0,28%;
 - entro il 3 luglio 2021: 0,26%;
 - entro il 3 luglio 2022: 0,20%;
 - entro il 3 luglio 2023: 0,11%;
 - entro il 3 luglio 2024: 0%.

2. Previa consultazione del Comitato, la Commissione può approvare una deroga ai requisiti di cui al paragrafo 1 per motivi debitamente giustificati connessi al ciclo economico nel rispettivo Stato membro, all'impatto che possono avere i contributi prociclici o al verificarsi di un evento di pagamento a livello nazionale. Tali deroghe devono essere temporanee e possono essere subordinate al rispetto di talune condizioni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 41 duodecies

Informazione preliminare

Se un SGD partecipante è stato informato dall'autorità competente, o è altrimenti venuto a conoscenza, di circostanze relative a un ente creditizio affiliato a tale SGD partecipante che potrebbero determinare un evento di pagamento o il ricorso all'SGD nell'ambito di una procedura di risoluzione, esso comunica senza indugio tali circostanze al Comitato qualora intenda chiedere la copertura dell'EDIS. In tal caso l'SGD partecipante fornisce inoltre al Comitato una stima dell'ammancio di liquidità o del fabbisogno di liquidità previsti.

Articolo 41 terdecies

Dovere di comunicazione

1. Qualora un SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento o venga utilizzato nell'ambito della risoluzione a norma dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 79 del presente regolamento, esso ne dà

immediata comunicazione al Comitato e presenta tutte le informazioni necessarie per consentire al Comitato di valutare se sono soddisfatte le condizioni per l'erogazione del finanziamento e la copertura della perdita in conformità dell'articolo 41 *bis*, 41 *quinquies* e 41 *nonies*.

2. L'SGD partecipante comunica in particolare al Comitato:
 - (a) l'importo dei depositi coperti dell'ente creditizio in questione;
 - (b) i suoi mezzi finanziari disponibili al momento dell'evento di pagamento o dell'utilizzo nell'ambito della risoluzione;
 - (c) in caso di evento di pagamento, una stima dei contributi straordinari che può raccogliere entro tre giorni dal verificarsi di tale evento;
 - (d) ogni circostanza che potrebbe impedirgli di rispettare i suoi obblighi ai sensi della legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2014/49/UE e i possibili rimedi.

Articolo 41 quaterdecies

Determinazione dell'importo del finanziamento

1. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 41 *duodecies*, il Comitato riunito in sessione esecutiva decide entro 24 ore che sono soddisfatte le condizioni per la copertura da parte dell'EDIS e determina l'importo del finanziamento che erogherà all'SGD partecipante.
2. Qualora il Comitato sia stato informato a norma dell'articolo 41 *duodecies*, prima o contemporaneamente alla comunicazione di cui al paragrafo 1, di uno o più altri probabili eventi di pagamento o utilizzo nell'ambito della risoluzione, può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 fino a sette giorni. Se nel corso di tale periodo prorogato vengono comunicati a norma dell'articolo 41 *duodecies* ulteriori eventi di pagamenti o utilizzi nell'ambito della risoluzione e il finanziamento totale che potrebbe essere chiesto al DIF rischia di superare i suoi mezzi finanziari disponibili, il finanziamento previsto per ciascun evento di pagamento o utilizzo nell'ambito della risoluzione comunicato è pari ai mezzi finanziari disponibili del DIF moltiplicati per il rapporto tra a) e b):
 - a) l'importo del finanziamento che l'SGD partecipante pertinente potrebbe chiedere al DIF per l'evento di pagamento o utilizzo nell'ambito della risoluzione se non ci fosse nessun altro evento di pagamento o utilizzo nell'ambito della risoluzione comunicato;
 - b) la somma di tutti gli importi del finanziamento che ciascun SGD partecipante pertinente potrebbe chiedere al DIF per ciascun evento di pagamento o utilizzo nell'ambito della risoluzione se non ci fosse nessun altro evento di pagamento o utilizzo nell'ambito della risoluzione comunicato.
3. Il Comitato comunica immediatamente all'SGD partecipante la sua decisione ai sensi dei paragrafi 1 e 2. L'SGD partecipante può chiedere il riesame della decisione del Comitato entro 24 ore dalla comunicazione. Esso illustra i motivi per cui ritiene necessaria la modifica della decisione della Comitato, in particolare per quanto riguarda l'estensione della copertura da parte dell'EDIS. Il Comitato decide in merito alla richiesta entro ulteriori 24 ore.

Articolo 41 quindecies
Erogazione del finanziamento

Il Comitato eroga il finanziamento ai sensi dell'articolo 41 *bis*, paragrafo 2, dell'articolo 41 *quinquies*, paragrafo 2, e dell'articolo 41 *nonies*, paragrafo 2, conformemente alle seguenti disposizioni:

- (a) il finanziamento è erogato sotto forma di un contributo in contante all'SGD partecipante;
- (b) i fondi sono esigibili immediatamente dopo la determinazione del Comitato di cui all'articolo 41 *quaterdecies*.

Articolo 41 sexdecies

Rimborso del finanziamento e determinazione dell'eccesso di perdita e della perdita

1. L'SGD partecipante rimborsa il finanziamento erogato dal Comitato ai sensi dell'articolo 41 *quindecies*, diminuito dell'importo dell'eventuale eccesso di perdita coperto in caso di copertura ai sensi dell'articolo 41 *bis* o dell'eventuale perdita coperta in caso di copertura ai sensi dell'articolo 41 *quinquies* o dell'articolo 41 *nonies*.
2. Fino alla conclusione della procedura di insolvenza o di risoluzione, il Comitato determina, su base annua, l'importo che l'SGD partecipante ha già recuperato dalla procedura di insolvenza o che gli è già stato versato a norma dell'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE. L'SGD partecipante comunica al Comitato tutte le informazioni necessarie ai fini di tale determinazione. L'SGD partecipante versa al Comitato la quota di tale importo corrispondente alla quota coperta dall'EDIS a norma dell'articolo 41 *bis*, dell'articolo 41 *quinquies* o dell'articolo 41 *nonies*.
3. In caso di copertura ai sensi dell'articolo 41 *bis*, l'SGD partecipante versa inoltre al Comitato, entro la fine del primo anno di calendario successivo a quello in cui è stato erogato il finanziamento, un importo pari ai contributi ex post che l'SGD partecipante può raccogliere entro un anno di calendario conformemente all'articolo 10, paragrafo 8, primo comma, prima frase, della direttiva 2014/49/UE, diminuito dell'importo dei contributi ex post che ha raccolto conformemente all'articolo 41 *ter*, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
4. Dopo la conclusione della procedura di insolvenza o della procedura di risoluzione dell'ente creditizio interessato, il Comitato determina senza indugio l'eccesso di perdita conformemente all'articolo 41 *quinquies* o la perdita conformemente all'articolo 41 *nonies*. Ove da tale determinazione consegua un obbligo di rimborso dell'SGD partecipante che differisce dagli importi rimborsati conformemente ai paragrafi 2 e 3, la differenza è regolata senza indugio fra il Comitato e l'SGD partecipante.

Articolo 41 septdecies

Sorveglianza dei pagamenti ai depositanti e utilizzo nell'ambito della risoluzione

1. Dopo l'erogazione del finanziamento in caso di evento di pagamento a norma dell'articolo 41 *quindecies*, il Comitato sorveglia attentamente la procedura di pagamento seguita dall'SGD partecipante e in particolare il suo utilizzo del contributo in contante.

2. L'SGD partecipante fornisce, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato, informazioni precise, affidabili e complete sulla procedura di pagamento, sull'esercizio dei diritti cui è subentrato, o su qualsiasi altro elemento pertinente per l'efficace attuazione delle azioni del Comitato previste dal presente regolamento, o per l'esercizio dei poteri dell'SGD partecipante ai sensi della direttiva 2014/49/UE o del presente regolamento. L'SGD partecipante comunica giornalmente al Comitato l'importo totale rimborsato ai depositanti, l'utilizzo del contributo in contante e le eventuali difficoltà incontrate.

Articolo 41 octodecies
Sorveglianza della procedura di insolvenza

1. Dopo l'erogazione del finanziamento in caso di evento di pagamento a norma dell'articolo 41 *quindecies* del presente regolamento, il Comitato sorveglia la procedura di insolvenza dell'ente creditizio interessato, e in particolare l'impegno dell'SGD partecipante a recuperare i crediti relativi ai depositi cui è subentrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2014/49/UE.
 2. L'SGD partecipante massimizza i proventi della massa fallimentare ed è responsabile nei confronti del Comitato per gli importi non recuperati per mancanza di diligenza. Previa audizione dell'SGD partecipante, il Comitato può decidere di esercitare direttamente tutti i diritti derivanti dai crediti relativi ai depositi di cui al paragrafo 1.”;
11. l'articolo 43 è così modificato:
- (a) al paragrafo 1, il punto fermo alla fine della lettera c) è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera d):

“d) un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza della rispettiva autorità designata.”;
 - (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ogni membro, incluso il presidente, dispone di un solo voto, tranne quando il Comitato si riunisce in sessione plenaria congiunta a norma dell'articolo 49 *ter*, nel qual caso i membri nominati da uno Stato membro partecipante ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), dispongono insieme di un voto.”;
 - (c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione e la BCE designano ciascuna un rappresentante che ha il diritto di partecipare alle riunioni delle sessioni esecutive, delle sessioni plenarie e delle sessioni plenarie congiunte in qualità di osservatore permanente.”;
 - (d) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Nel caso in cui in uno Stato membro partecipante vi sia più di un'autorità nazionale di risoluzione o più di una autorità nazionale designata, un secondo rappresentante è autorizzato a partecipare come osservatore senza diritto di voto.
5. La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta:
- (a) dalla sessione plenaria congiunta, che svolge i compiti di cui all'articolo 49 *ter*;

- (b) dalla sessione plenaria del Comitato a norma degli articoli 49 e 49 *bis*, che svolge i compiti di cui all'articolo 50 e rispettivamente all'articolo 50 *bis*;
- (c) dalla sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 54;
- (d) dal presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 56;
- (e) dal segretariato, che fornisce il sostegno tecnico e amministrativo necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato.”;

12. l'articolo 45 è così modificato:

- (a) ai paragrafi 4 e 5, i termini «compiti di risoluzione» sono sostituiti dai termini «compiti di risoluzione e assicurazione dei depositi» e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;
- (b) al paragrafo 7, i termini «in qualità di autorità nazionale di risoluzione» sono sostituiti dai termini «in qualità di autorità nazionale di risoluzione o in qualità di SGD nazionale o di autorità designata» e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;

13. all'articolo 46, paragrafo 4, i termini «delle autorità nazionali di risoluzione» sono sostituiti dai termini «delle autorità nazionali di risoluzione o degli SGD nazionali o delle autorità designate» e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;

14. all'articolo 47, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti dal presente regolamento, il Comitato, le autorità nazionali di risoluzione, gli SGD nazionali e le autorità designate agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale.”;

15. alla parte III, l'intestazione del titolo II «Comitato in sessione plenaria» è sostituita dall'intestazione «Comitato in sessione plenaria congiunta e sessione plenaria»;

16. è inserito il seguente articolo 48 *bis*:

“Articolo 48 bis

Partecipazione alle sessioni plenarie congiunte

Tutti i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, partecipano alle sessioni plenarie congiunte.”;

17. l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

“Articolo 49

Partecipazione alle sessioni plenarie relative al meccanismo di risoluzione unico

I membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c), partecipano alle sessioni plenarie relative al meccanismo di risoluzione unico («sessione plenaria sull'SRM»);”;

18. sono inseriti i seguenti articoli 49 *bis* e 49 *ter*:

“Articolo 49 bis

Partecipazione alle sessioni plenarie relative al sistema europeo di assicurazione dei depositi

I membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e d), partecipano alle sessioni plenarie relative al sistema europeo di assicurazione dei depositi («sessione plenaria sull'EDIS»).

Articolo 49 ter
Compiti della sessione plenaria congiunta del Comitato

1. Il Comitato in sessione plenaria:
 - (a) adotta, ogni anno entro il 30 novembre, il programma di lavoro annuale del Comitato per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal presidente, e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BCE;
 - (b) adotta e monitora il bilancio annuale del Comitato a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, e approva i conti definitivi del Comitato e solleva il presidente dalla responsabilità a norma dell'articolo 63, paragrafi 4 e 8;
 - (c) decide in merito agli investimenti a norma dell'articolo 75;
 - (d) adotta la relazione annuale sulle attività del Comitato di cui all'articolo 45, la quale dovrà contenere spiegazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio;
 - (e) adotta le disposizioni finanziarie applicabili al Comitato ai sensi dell'articolo 64;
 - (f) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
 - (g) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;
 - (h) adotta il proprio regolamento interno e il regolamento del Comitato in sessione plenaria ed esecutiva ai sensi del presente regolamento;
 - (i) ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, esercita, in relazione al personale del Comitato, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («regime applicabile») al Comitato abilitato a concludere i contratti di assunzione (di seguito «poteri dell'autorità di nomina»);
 - (j) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile a norma dell'articolo 110 dello statuto;
 - (k) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
 - (l) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni e valutazioni dell'audit interno o esterno e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
 - (m) prende ogni decisione relativa alla costituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del Comitato.
2. In sede di decisione, la sessione plenaria congiunta del Comitato agisce in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 6 e 14.
3. Il Comitato in sessione plenaria congiunta adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al presidente i poteri di autorità di nomina e stabilisce le condizioni per la sospensione della delega di tali poteri. Il presidente è autorizzato a subdelegare tali poteri.

In circostanze eccezionali il Comitato in sessione plenaria congiunta può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al presidente e la subdelega da parte di quest'ultimo dei poteri di autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal presidente.”;

19. l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 50
Compiti del Comitato in sessione plenaria sull’SRM*

1. Il Comitato in sessione plenaria sull’SRM:

- (a) fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, decide in merito al ricorso al Fondo, se il sostegno del Fondo, in un dato intervento di risoluzione, è richiesto al di sopra della soglia di 5 000 000 000 EUR per la quale la ponderazione del sostegno alla liquidità è pari a 0,5;
- (b) non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia di 5 000 000 000 EUR, valuta l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra cui il ricorso al Fondo, e fornisce documenti di orientamento cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni di risoluzione, in particolare, se del caso, differenziando tra liquidità e altre forme di sostegno;
- (c) decide in merito alla necessità di raccogliere contributi straordinari ex post a norma dell'articolo 71, ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 72, ai mezzi di finanziamento alternativi a norma degli articoli 73 e 74, e alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in conformità dell'articolo 78, compreso il sostegno del Fondo al di sopra della soglia di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
- (d) approva il quadro di cui all'articolo 31, paragrafo 1, per l'organizzazione delle modalità pratiche della cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione.

2. In sede di decisione, la sessione plenaria del Comitato agisce in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 6 e 14.

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il programma di risoluzione preparato dalla sessione esecutiva è considerato adottato a meno che, entro tre ore dalla presentazione del progetto da parte della sessione esecutiva alla sessione plenaria, almeno un membro della sessione plenaria abbia convocato una riunione del Comitato in sessione plenaria. In questo caso, la sessione plenaria decide in merito al programma di risoluzione.”;

20. è inserito il seguente articolo 50 bis:

*“Articolo 50 bis
Compiti del Comitato in sessione plenaria sull’EDIS*

1. Il Comitato in sessione plenaria sull’EDIS:

- (a) non appena la somma cumulativamente erogata dal DIF nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia del 25% del livello-obiettivo finale, valuta l'applicazione dell'EDIS, fra cui il ricorso al DIF, e fornisce orientamenti cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni di pagamento, in particolare, se del caso, differenziando tra l'erogazione di finanziamento e la copertura della perdita;

- (b) decide in merito alla proroga del periodo di cui all'articolo 41 *quaterdecies*, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 41 *quaterdecies*, paragrafo 2;
 - (c) decide in merito ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 74 *septies* e ai mezzi di finanziamento alternativi a norma dell'articolo 74 *octies*;
 - (d) decide, su mandato della sessione esecutiva nei casi di cui all'articolo 41 *decies*, paragrafo 1 o 2, se è soddisfatta la condizione determinante l'esclusione prevista all'articolo 41 *decies*, paragrafo 1, lettera b).
2. In sede di decisione, la sessione plenaria del Comitato agisce in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 6.”;
21. l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“Articolo 51

Riunione del Comitato in sessione plenaria congiunta e in sessione plenaria sull'SRM e sull'EDIS

- 1. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato in sessione plenaria congiunta e in sessione plenaria sull'SRM e sull'EDIS conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, lettera a).
 - 2. Il Comitato in sessione plenaria congiunta tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il rappresentante della Commissione può chiedere al presidente di convocare una riunione del Comitato in sessione plenaria congiunta o rispettivamente in sessione plenaria sull'SRM o sull'EDIS. Se il presidente non convoca una riunione entro i termini previsti, ne comunica per iscritto i motivi.
 - 3. Se del caso, il Comitato può invitare osservatori, oltre a quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 3, a partecipare alle sue riunioni in sessione plenaria congiunta o rispettivamente in sessione plenaria sull'SRM o sull'EDIS su base ad hoc, compreso un rappresentante dell'ABE.
 - 4. Il Comitato fornisce il servizio di segretariato per il Comitato in sessione plenaria congiunta o in sessione plenaria.”;
22. l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

“Articolo 52

Disposizioni generali sul processo decisionale

- 1. Il Comitato in sessione plenaria congiunta o rispettivamente in sessione plenaria sull'SRM o sull'EDIS adotta le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo disposizione contraria del presente regolamento. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
- 2. In deroga al paragrafo 1, le decisioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 50 *bis*, paragrafo 1, lettera a), nonché quelle relative alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali a norma dell'articolo 78, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili nell'SRF o rispettivamente nel DIF, sono prese a maggioranza semplice dei membri del Comitato che rappresentino almeno il 30% dei contributi. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, o all'articolo 50 *bis*, paragrafo 1, riguardanti la raccolta di contributi ex post a norma dell'articolo 71 o dell'articolo 74 *quinquies*, i prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 72 o dell'articolo 74 *septies*, i mezzi di finanziamento alternativi a norma degli articoli 73, 74 o 74 *octies*, nonché la messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali a norma dell'articolo 78, eccedenti l'uso dei mezzi finanziari disponibili nell'SRF o nel DIF, sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato che rappresentino almeno il 50% dei contributi durante il periodo transitorio fino alla completa messa in comune dell'SRF e rispettivamente finché il DIF ha raggiunto il suo livello-obiettivo finale, e successivamente a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato che rappresentino almeno il 30% dei contributi. Ciascun membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
 4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la decisione di cui all'articolo 50 *bis*, paragrafo 1, lettera d), è presa a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
 5. Il Comitato adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno stabilisce in modo più dettagliato le modalità di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro membro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.”;
23. l'articolo 53 è così modificato:
- (a) al paragrafo 1, terzo comma, i termini «le autorità nazionali di risoluzione» sono sostituiti dai termini «le autorità nazionali di risoluzione o le autorità nazionali designate» e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;
 - (b) al paragrafo 2, il riferimento «all'articolo 43, paragrafo 1, lettera c)» è sostituito dal seguente: “all'articolo 43, paragrafo 1, lettera c), o se pertinente all'articolo 43, paragrafo 1, lettera d)”;
 - (c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di deliberazioni su un'entità di cui all'articolo 2 o un gruppo di entità stabilite in un solo Stato membro partecipante o su un'azione o decisione di assicurazione dei depositi, anche il membro interessato nominato da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) o d), partecipa alle deliberazioni e al processo decisionale, e si applicano le norme stabilite dall'articolo 55, paragrafo 1.”;
 - (d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. I membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), garantiscono la coerenza, l'adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni e delle azioni di risoluzione e di assicurazione dei depositi adottate dalle diverse formazioni del Comitato in sessione esecutiva, in particolare per quanto concerne il ricorso all'SRF e rispettivamente al DIF.”;
24. l'articolo 54 è così modificato:
- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato in sessione esecutiva:

- (a) prepara tutte le decisioni che saranno adottate dal Comitato in sessione plenaria congiunta o rispettivamente in sessione plenaria sull'SRM o sull'EDIS;
 - (b) prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento, salvo disposizione contraria del presente regolamento.”;
- (b) al paragrafo 2, il punto fermo alla fine della lettera e) è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le lettere seguenti:
- “f) determina l'importo del finanziamento in conformità dell'articolo 41 *terdecies*;
 - g) determina la perdita inerente ai pagamenti e la copertura della perdita in conformità dell'articolo 41 *sexdecies*;
 - h) decide di esercitare i diritti vantati ai sensi dell'articolo 41 *octodecies*.”;
- (c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
- “3. Se necessario, per motivi di urgenza, il Comitato in sessione esecutiva può adottare determinate decisioni provvisorie a nome del Comitato in sessione plenaria congiunta o rispettivamente sessione plenaria sull'SRM o sull'EDIS, in particolare su questioni di gestione amministrativa, comprese le questioni di bilancio.
4. Il Comitato in sessione esecutiva tiene informato il Comitato in sessione plenaria congiunta o rispettivamente sessione plenaria sull'SRM o sull'EDIS delle decisioni che adotta in materia di risoluzione o di assicurazione dei depositi.”;
25. l'articolo 56 è così modificato:
- (a) al paragrafo 1:
 - i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) di preparare i lavori delle sessioni plenarie congiunte, plenarie ed esecutive del Comitato e di convocarne e presiederne le riunioni;”;
 - ii) alla lettera g), i termini «alle attività di risoluzione» sono sostituiti dai termini «alle attività di risoluzione e di assicurazione dei depositi» e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;
 - (b) al paragrafo 4, prima frase, i termini «risoluzione bancaria» sono sostituiti dai termini «risoluzione bancaria e garanzia dei depositi» e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;
26. all'articolo 58, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- “3. Il bilancio comprende tre parti: la parte I riguarda l'amministrazione del Comitato, la parte II riguarda l'SRF e la parte III riguarda il DIF.”;
27. all'articolo 59, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- “3. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali di risoluzione, degli SGD partecipanti e delle autorità designate di applicare commissioni conformemente alla legislazione nazionale, a copertura delle proprie spese amministrative del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le spese sostenute per collaborare con il Comitato e assisterlo.”;

28. è inserito il seguente articolo 60 *bis*:

“Articolo 60 bis

Parte III del bilancio

1. Le entrate della parte III del bilancio sono costituite in particolare:
 - a) dai contributi versati dagli enti affiliati agli SGD partecipanti conformemente agli articoli 74 *quater* e 74 *quinquies*;
 - b) dai prestiti ricevuti da sistemi di garanzia dei depositi di Stati membri non partecipanti conformemente all’articolo 74 *septies*;
 - c) dai prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente all’articolo 74 *octies*;
 - d) dai rendimenti degli investimenti delle somme detenute nel DIF conformemente all’articolo 75;
 - e) dal finanziamento rimborsato dagli SGD partecipanti conformemente all’articolo 41 *sexdecies*.
2. Le spese della parte III del bilancio sono costituite:
 - a) dal finanziamento erogato agli SGD partecipanti ai fini dell’articolo 41 *bis*, dell’articolo 41 *quinquies* o dell’articolo 41 *nonies*;
 - b) dagli investimenti a norma dell’articolo 75;
 - c) dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della garanzia dei depositi di Stati membri non partecipanti conformemente all’articolo 74 *septies*;
 - d) dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente all’articolo 74 *octies*.”;
29. all’articolo 61, paragrafo 2, i termini «in seduta plenaria» sono sostituiti dai termini «in sessione plenaria congiunta»;
30. all’articolo 63, paragrafo 8, i termini «in sessione plenaria» sono sostituiti dai termini «in sessione plenaria congiunta»;
31. l’articolo 65 è così modificato:
 - (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le entità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), contribuiscono alla parte I del bilancio del Comitato conformemente al presente regolamento e agli atti delegati sui contributi adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo.”;
 - (b) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) determinare il tipo di contributi, le questioni per le quali sono dovuti, tenuto conto dei diversi compiti del Comitato a norma del presente regolamento ai fini dell’SRM e dell’EDIS, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui devono essere pagati;”;
32. alla parte III, titolo V, l’intestazione del capo 2 è sostituita dall’intestazione «Il Fondo di risoluzione unico e il Fondo di assicurazione dei depositi»;

33. alla parte III, titolo V, capo 2, l'intestazione della sezione 1 è sostituita dall'intestazione «Costituzione del Fondo di risoluzione unico»;
34. alla parte III, titolo V, capo 2, è inserita la seguente sezione:

“SEZIONE 1 BIS

COSTITUZIONE DEL FONDO DI ASSICURAZIONE DEI DEPOSITI

Articolo 74 bis

Disposizioni generali

1. È istituito il Fondo di assicurazione dei depositi («DIF»). Esso è alimentato dai contributi dovuti al Comitato dagli enti creditizi affiliati agli SGD partecipanti. I contributi sono calcolati e fatturati, a nome del Comitato, dagli SGD partecipanti.
2. Il Comitato ricorre al DIF solo per erogare il finanziamento agli SGD partecipanti e coprire le loro perdite nelle varie fasi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in conformità degli obiettivi e dei principi che disciplinano l'EDIS di cui all'articolo 6. In nessun caso il bilancio dell'Unione o i bilanci nazionali rispondono per le spese o le perdite del Fondo.
3. Il proprietario del DIF è il Comitato. Le attività del Comitato a norma del presente regolamento non possono, in alcuna circostanza, comportare un impegno di bilancio per gli Stati membri.

Articolo 74 ter

Livelli-obiettivo del Fondo di assicurazione dei depositi

1. Entro la fine del periodo di riassicurazione i mezzi finanziari disponibili del DIF raggiungono un livello-obiettivo iniziale pari al 20% di quattro noni della somma dei livelli-obiettivo minimi che gli SGD partecipanti raggiungono in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/49/UE.
2. Entro la fine del periodo di coassicurazione i mezzi finanziari disponibili del DIF raggiungono un livello pari alla somma dei livelli-obiettivo minimi che gli SGD partecipanti raggiungono ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/49/UE.
3. Durante i periodi di riassicurazione e di coassicurazione i contributi al DIF calcolati conformemente all'articolo 74 *quater* sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del rispettivo livello-obiettivo.
4. Dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo specificato al paragrafo 2 e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, i contributi calcolati conformemente all'articolo 74 *quater* sono fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 per specificare quanto segue:
 - a) i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al DIF calcolati conformemente al paragrafo 2;
 - b) i criteri per stabilire i contributi annuali previsti al paragrafo 4.

Articolo 74 quater
Contributi ex ante

1. Ogni anno durante il periodo di riassicurazione e di coassicurazione, il Comitato, previa consultazione della BCE e dell'autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con gli SGD partecipanti e le autorità designate, determina per ciascun SGD partecipante l'importo totale dei contributi ex ante che può chiedere agli enti creditizi affiliati al rispettivo SGD partecipante al fine di raggiungere i livelli-obiettivo di cui all'articolo 74 *ter*. L'importo totale dei contributi non supera i livelli-obiettivo di cui all'articolo 74 *ter*, paragrafi 1 e 2.

2. Durante il periodo di riassicurazione ciascun SGD partecipante calcola, in base all'importo totale determinato dal Comitato ai sensi del paragrafo 1, il contributo di ciascun ente creditizio a esso affiliato. Esso applica il metodo basato sul rischio stabilito dall'atto delegato a norma del paragrafo 5, secondo comma.

Dopo il periodo di riassicurazione, lo stesso Comitato calcola il contributo di ciascun ente creditizio affiliato a un SGD partecipante. Il Comitato applica il metodo basato sul rischio stabilito dall'atto delegato a norma del paragrafo 5, terzo comma.

In tutte le fasi dell'EDIS l'SGD partecipante fattura, per conto del Comitato, il contributo di ciascun ente creditizio su base annuale. Gli enti creditizi versano l'importo fatturato direttamente al Comitato. Il termine di pagamento dei contributi è il 31 maggio di ogni anno.

3. I contributi di ciascun ente creditizio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che sono stati debitamente percepiti non sono rimborsati a tali entità.

4. I contributi che gli enti creditizi affiliati a un SGD partecipante versano al DIF conformemente al presente articolo sono computati ai fini del livello-obiettivo minimo che l'SGD partecipante deve raggiungere a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/49/UE. Se, entro il 3 luglio 2024, o una data successiva, l'SGD partecipante ha seguito l'iter di finanziamento stabilito all'articolo 41 *undecies* e gli enti creditizi a esso affiliati hanno versato al DIF tutti i contributi ex ante dovuti al DIF fino al 3 luglio 2024, tali contributi costituiscono il contributo integrale dovuto ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/49/UE.

Gli Stati membri possono disporre che al momento di fissare il livello dei contributi ex ante un SGD partecipante può prendere in considerazione i contributi che gli enti creditizi a esso affiliati hanno versato al DIF oppure può rimborsare tali enti creditizi attingendo ai suoi mezzi finanziari disponibili nella misura in cui superano gli importi di cui all'articolo 41 *undecies* alla pertinente data.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 al fine di specificare un metodo basato sul rischio per il calcolo dei contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Essa adotta un atto delegato che specifica il metodo di calcolo dei contributi da versare agli SGD partecipanti e, solo per il periodo di riassicurazione, al DIF. Tale atto delegato fonda il calcolo sull'importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto da ciascun ente creditizio rispetto a tutti gli altri enti creditizi affiliati allo stesso SGD partecipante.

Essa adotta un secondo atto delegato che specifica il metodo di calcolo dei contributi da versare al DIF a decorrere dal periodo di coassicurazione. Tale secondo atto delegato fonda il calcolo sull'importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto da ciascun ente creditizio rispetto a tutti gli altri enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Entrambi gli atti delegati includono una formula di calcolo, indicatori specifici, classi di rischio per i membri, soglie per i coefficienti di ponderazione del rischio assegnati alle specifiche classi di rischio e altri elementi necessari. Il grado di rischio è valutato in base ai seguenti criteri:

- a) il livello di capacità di assorbimento delle perdite dell'ente;
- b) la capacità dell'ente di onorare i propri obblighi a breve e a lungo termine;
- c) la stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento dell'ente e le sue attività altamente liquide non vincolate;
- d) la qualità delle attività dell'ente;
- e) il modello di business e il management dell'ente;
- f) la misura in cui le attività dell'ente sono vincolate.

Articolo 74 quinquies
Contributi straordinari ex post

1. Laddove, dopo il periodo di riassicurazione, i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese sostenuti dal DIF a seguito di un evento di pagamento, sono raccolti presso gli enti creditizi affiliati agli SGD partecipanti contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'importo dei contributi ex post da raccogliere è pari all'ammanto dei mezzi finanziari disponibili ma non supera la quota massima del totale dei depositi coperti di tutti gli enti creditizi nell'ambito dell'EDIS stabilita con atto delegato della Commissione a norma del paragrafo 5.
2. Lo stesso Comitato calcola il contributo di ciascun ente creditizio affiliato a ciascun SGD partecipante. Esso applica il metodo basato sul rischio specificato nell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 74 *quater*, paragrafo 5, terzo comma.
Si applica per analogia l'articolo 74 *quater*, paragrafo 2, terzo comma.
3. Il Comitato, di propria iniziativa dopo aver consultato la pertinente autorità competente o su proposta della pertinente autorità competente, differisce integralmente o parzialmente, in conformità degli atti delegati di cui al paragrafo 4, il pagamento dei contributi straordinari ex post di un ente se ciò è necessario a proteggere la sua posizione finanziaria. Tale differimento non può essere concesso per un periodo superiore a sei mesi, ma può essere rinnovato su richiesta dell'ente. I contributi differiti ai sensi del presente paragrafo sono versati successivamente nel momento in cui il pagamento degli stessi non mette più a rischio la posizione finanziaria dell'ente.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 per specificare i limiti annuali di cui al paragrafo 1 nonché le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento di contributi ex post da parte

di un'entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), può essere parzialmente o integralmente differito ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 74 sexies

Attuazione delle decisioni previste dal presente regolamento

1. L'SGD partecipante adotta le azioni necessarie per attuare le decisioni di cui al presente regolamento.

Nel rispetto del presente regolamento, l'SGD partecipante esercita i poteri conferitigli dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/49/UE alle condizioni fissate dalla stessa normativa. L'SGD partecipante informa il Comitato in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri.

2. Ove un SGD partecipante non abbia applicato o rispettato una decisione adottata dal Comitato ai sensi del presente regolamento o l'abbia applicata in modo tale da mettere a rischio l'attuazione efficiente dell'EDIS e gli obiettivi del presente regolamento, il Comitato può ordinare all'SGD partecipante di adottare qualsiasi azione necessaria per conformarsi alla decisione in oggetto.
3. Ove un ente creditizio affiliato a un SGD partecipante sia destinatario di una decisione dell'SGD partecipante, compresa la fatturazione dei contributi, e, intenzionalmente o per negligenza, non abbia rispettato tale decisione, il Comitato adotta una decisione con cui irroga all'ente creditizio una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 38.

Articolo 74 septies

Prestiti volontari concessi o chiesti agli SGD non partecipanti

1. Il Comitato decide di chiedere prestiti per il DIF ai sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui:
 - a) gli importi raccolti in base all'articolo 74 *quater* non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso al DIF in relazione alle azioni di risoluzione;
 - b) i contributi straordinari ex post previsti dall'articolo 74 *quinquies* non sono accessibili immediatamente;
 - c) i mezzi di finanziamento alternativi previsti dall'articolo 74 *octies* non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli.
2. Tali sistemi di garanzia dei depositi decidono in merito a detta richiesta a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/49/UE.
3. Su richiesta, il Comitato può decidere di concedere prestiti ad altri sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri non partecipanti. Per quanto riguarda le condizioni del prestito si applica per analogia l'articolo 12 della direttiva 2014/49/UE.

Articolo 74 octies

Mezzi di finanziamento alternativi

1. Il Comitato può contrarre per il DIF prestiti o altre forme di sostegno presso gli enti, gli enti finanziari o altri terzi che offrono condizioni finanziarie migliori, al momento più opportuno in modo da rendere ottimale il costo del finanziamento e

mantenere la sua reputazione. I proventi di tali prestiti sono utilizzati esclusivamente per onorare gli obblighi di pagamento nei confronti degli SGD partecipanti, nel caso in cui gli importi raccolti a norma degli articoli 74 *quater* e 74 *quinquies* non siano immediatamente accessibili o non coprano gli importi chiesti al DIF in relazione agli eventi di pagamento.

2. I prestiti o le altre forme di sostegno di cui al paragrafo 1 sono pienamente rimborsati a norma degli articoli 74 *quater* e 74 *quinquies*.
 3. Le spese sostenute mediante il ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono a carico della parte III del bilancio del Comitato e non del bilancio dell'Unione o degli Stati membri partecipanti.
 4. Il Comitato può decidere di investire i proventi dei prestiti conformemente all'articolo 75, al fine di tutelarne il valore reale.”;
35. alla parte III, titolo V, capo 2, l'intestazione della sezione 2 è sostituita dall'intestazione «Amministrazione dell'SRF e del DIF»;
36. l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 75
Investimenti*

1. Il Comitato amministra l'SRF e il DIF a norma del presente regolamento e degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 4.
 2. Gli importi ricevuti dall'ente soggetto a risoluzione o dall'ente-ponte, gli interessi ed altri proventi degli investimenti e qualsiasi altro provento confluiscono esclusivamente nell'SRF e nel DIF.
 3. Il Comitato possiede una strategia di investimento prudente e sicura, quale stabilita negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e investe gli importi detenuti nell'SRF e nel DIF in obbligazioni degli Stati membri oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevato merito creditizio, tenendo conto degli atti delegati di cui all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché delle altre pertinenti disposizioni del suddetto regolamento. Gli investimenti sono sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale, geografico e in modo proporzionale. Il rendimento degli investimenti confluisce rispettivamente nell'SRF e nel DIF.
 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura stabilita all'articolo 93 riguardo alle regole dettagliate per l'amministrazione dell'SRF e del DIF e ai principi e criteri generali che governano la loro strategia di investimento.”;
37. è inserito il seguente articolo 77 *bis*:

*“Articolo 77 bis
Ricorso al DIF*

1. Durante il periodo di riassicurazione il Comitato ricorre al DIF per erogare il finanziamento a norma dell'articolo 41 *bis*, paragrafo 2, e coprire una quota dell'eccesso di perdita a norma dell'articolo 41 *bis*, paragrafo 3.
2. Durante e dopo il periodo di coassicurazione il Comitato ricorre al DIF per erogare il finanziamento a norma rispettivamente dell'articolo 41 *quinquies*, paragrafo 2, e

- dell'articolo 41 *nonies*, paragrafo 2, e coprire la perdita a norma rispettivamente dell'articolo 41 *quinquies*, paragrafo 3, e dell'articolo 41 *nonies*, paragrafo 3.
3. Il ricorso al Fondo per un ente creditizio affiliato a un SGD partecipante è subordinato al rispetto da parte di tale ente creditizio dei suoi obblighi in quanto membro dell'SGD partecipante stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2014/49/UE.”;
38. alla parte III, titolo VI, articolo 81, paragrafo 4, articolo 83, paragrafi 2 e 3, articolo 87, paragrafo 4, e articolo 88, paragrafi 2 e 6, i termini «autorità nazionale di risoluzione» sono sostituiti dai termini «autorità nazionale di risoluzione, SGD partecipante o autorità designata, se del caso» e i termini «autorità nazionali di risoluzione » sono sostituiti dai termini «autorità nazionali di risoluzione, SGD partecipanti o autorità designate, se del caso»;
39. l'articolo 93 è così modificato:
- (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- “2. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, all'articolo 74 *ter*, paragrafo 5, all'articolo 74 *quater*, paragrafo 5, all'articolo 74 *quinquies*, paragrafo 4, e all'articolo 75, paragrafo 4, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle pertinenti date di cui all'articolo 99.”;
- (b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- “4. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, all'articolo 74 *ter*, paragrafo 5, all'articolo 74 *quater*, paragrafo 5, all'articolo 74 *quinquies*, paragrafo 4, e all'articolo 75, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.”;
- (c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- “6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 69, paragrafo 5, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74 *ter*, paragrafo 5, dell'articolo 74 *quater*, paragrafo 5, dell'articolo 74 *quinquies*, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;
40. all'articolo 99, è inserito il seguente paragrafo 5 *bis*:
- “5 *bis*. In deroga al paragrafo 2, l'articolo 1, paragrafo 2, la parte II *bis* e la parte III, titolo V, capo 2, sezione 1 *bis*, si applicano a decorrere dal [*OPOCE, inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*]”;

41. in tutto il testo del regolamento (UE) n. 806/2014, il termine «il Fondo» è sostituito dal termine «l'SRF».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹⁴

Servizi finanziari e mercati dei capitali.

Strategia politica e coordinamento per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali.

Gestione della Direzione generale per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali.

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹⁵**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

1) Mantenimento della stabilità del sistema finanziario rafforzando la fiducia dei depositanti nel sistema bancario in tutta l'Unione.

2) Riduzione degli ostacoli alla libera circolazione dei capitali e creazione di condizioni di parità per gli enti creditizi in tutta l'Unione.

3) Protezione delle finanze pubbliche riducendo l'interazione con la situazione finanziaria degli enti creditizi.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Alla luce degli obiettivi generali riportati sopra, si perseguono i seguenti obiettivi specifici:

1) il completamento dell'unione bancaria attraverso l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) che integra il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico;

2) la creazione di un fondo di assicurazione dei depositi (DIF) all'interno del bilancio del Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") che contribuisca ad assorbire gli shock geograficamente asimmetrici nel mercato interno dei servizi finanziari dell'Unione, migliorando la tutela dei depositanti in tutta l'Unione;

¹⁴ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

¹⁵ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

3) la protezione delle finanze pubbliche mediante l'imposizione di costi di assicurazione dei depositi a tutte le banche dell'Unione.

Si perseguono i seguenti sotto-obiettivi:

a) in una prima fase (periodo di riassicurazione) il DIF eroga finanziamenti e copre la quota di perdite di un sistema di garanzia dei depositi (SGD) partecipante, fino a una certa misura, nel caso in cui i mezzi finanziari necessari all'SGD per conformarsi ai suoi obblighi di pagamento a norma della direttiva 2014/49/UE verso i depositanti o nei confronti di un'autorità di risoluzione superino le risorse finanziarie a sua disposizione;

b) in una seconda fase (periodo di coassicurazione) il DIF eroga finanziamenti e copre le perdite di un sistema di garanzia dei depositi partecipante che si trova nella situazione di cui alla lettera a), in misura progressivamente maggiore;

c) in una terza fase (assicurazione completa) il DIF eroga l'intero finanziamento e copre tutte le perdite di un sistema di garanzia dei depositi che si trova nella situazione di cui alla lettera a).

Attività ABM/ABB interessate

Servizi finanziari e mercati dei capitali.

Strategia politica e coordinamento per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali.

Gestione della Direzione generale per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

- 1) La proposta mira a ridurre notevolmente l'interazione tra le finanze pubbliche di uno Stato membro partecipante e gli enti creditizi stabiliti sul suo territorio.
- 2) La proposta mira a ridurre la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari e ad assicurare parità di condizioni per tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti.
- 3) La proposta mira ad aumentare sensibilmente la fiducia nella protezione dei depositi in tutti gli Stati membri partecipanti.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

- 1) Calo dei trasferimenti di depositi da enti creditizi stabiliti in Stati membri partecipanti le cui finanze pubbliche sono percepite come deteriorate a enti creditizi stabiliti in Stati membri partecipanti le cui finanze pubbliche sono percepite in buono stato.
- 2) Riduzione delle differenze di spread dei tassi di interesse sui depositi tra enti creditizi stabiliti in diversi Stati membri partecipanti.
- 3) Aumento del numero e delle dimensioni degli enti creditizi coperti dalla capacità dell'SGD partecipante di soddisfare l'obbligo di pagamento nei confronti dei depositanti o dell'autorità di risoluzione, qualora i depositi detenuti dall'ente creditizio in questione si rendano indisponibili o l'ente creditizio entri in una procedura di risoluzione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Nel 2012 la Commissione ha proposto la creazione di un'unione bancaria per rinsaldare le basi del settore bancario e ripristinare la fiducia nell'euro, in una prospettiva a più lungo termine di integrazione economica e di bilancio. L'unione bancaria dovrebbe essere attuata spostando la vigilanza al livello europeo, istituendo una gestione integrata delle crisi bancarie e, altrettanto importante, creando un sistema comune per la protezione dei depositi. Mentre le prime due fasi sono state realizzate attraverso il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico, non è ancora stato creato un sistema comune di protezione dei depositi.

La relazione dei cinque presidenti e la successiva comunicazione della Commissione hanno delineato un chiaro piano per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM), che comprende misure volte a limitare ulteriormente i rischi per la stabilità finanziaria. Il completamento dell'unione bancaria è una tappa imprescindibile verso un'EUM autentica e approfondita. Per quanto riguarda la moneta unica, l'esistenza di un sistema finanziario unificato e pienamente integrato è fondamentale per garantire una trasmissione efficace della politica monetaria, un'adeguata diversificazione del rischio fra gli Stati membri e la fiducia generale nel sistema bancario della zona euro.

La relazione dei cinque presidenti propone in particolare di istituire, nel lungo termine, un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), quale terzo pilastro di un'unione bancaria a pieno titolo insieme alla vigilanza e alla risoluzione bancarie, affidate rispettivamente al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

La relazione dei cinque presidenti sottolinea che, poiché l'attuale assetto caratterizzato dall'esistenza di sistemi nazionali di garanzia dei depositi resta vulnerabile agli shock locali di grande portata (in particolare quando l'emittente sovrano e il settore bancario nazionale sono percepiti come fragili), un'assicurazione comune dei depositi rafforzerebbe la resilienza contro crisi future. Un sistema comune ha inoltre maggiori probabilità di essere neutro nel tempo per le finanze pubbliche rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi perché i rischi sono più diffusi e i contributi privati sono prelevati da un pool molto più ampio di enti finanziari. Nel quadro della fase 1 di completamento dell'Unione economica e monetaria, la relazione dei cinque presidenti propone di adottare misure intermedie, quali un meccanismo di riassicurazione, già entro la metà del 2017. L'EDIS sarà alimentato da finanziamenti privati nella forma di commissioni calcolate sulla base dei rischi, versate ex ante da tutte le banche partecipanti negli Stati Membri e concepite in modo da prevenire l'azzardo morale.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Esistono scarse informazioni pubbliche sui livelli dell'organico degli SGD nazionali. Gli SGD nazionali sono inoltre organizzati in modo diverso tra loro e, in varia misura, ricevono assistenza dal personale ad esempio delle associazioni bancarie o delle autorità di vigilanza, o condividono con esse alcuni servizi. Un sondaggio dell'European Forum of Deposit Insurers indica che i livelli di personale diretto (ovvero che non ha funzioni di supporto) variano tra 10 e 40 ETP.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

A seguito dell'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (SSM) e del meccanismo di risoluzione unico (SRM) mediante rispettivamente il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, è emersa da un lato l'incongruenza tra la vigilanza e la risoluzione delle banche a livello dell'Unione negli Stati membri partecipanti e, dall'altro, l'efficacia e la credibilità degli SGD nazionali in caso di dissesto di quelle stesse banche, a norma della direttiva 2014/49/UE. La creazione dell'EDIS è una tappa fondamentale verso il completamento del terzo pilastro di un'unione bancaria completa assieme alla vigilanza e alla risoluzione delle banche.

La presente proposta di regolamento si basa sull'attuale quadro dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali quale disciplinato dalla direttiva 2014/49/UE (direttiva SGD). La creazione dell'EDIS è parte integrante del processo di ulteriore armonizzazione delle garanzie dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE. L'applicazione uniforme del quadro di garanzia dei depositi negli Stati membri che partecipano all'EDIS sarà rafforzata a seguito della presente proposta di regolamento mediante l'attribuzione a un Comitato di risoluzione unico ("Comitato") di poteri decisionali, di sorveglianza e di attuazione connessi all'EDIS. Questo approccio garantirà condizioni di tutela eque ai depositanti coperti e contribuirà al corretto funzionamento del mercato interno. Per fare in modo che tutti gli Stati membri partecipanti abbiano piena fiducia nella qualità e nell'imparzialità dell'azione di protezione dei depositi dell'EDIS e al fine di rendere più efficace la garanzia dei depositi, la proposta di regolamento istituisce un Fondo di assicurazione dei depositi (DIF). Il Comitato di risoluzione unico raccoglierà i contributi direttamente dalle istituzioni e provvederà alla gestione e all'amministrazione del DIF.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2017 al 2024,
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁶

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

¹⁶ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

L'articolo 45 del regolamento dispone che il Comitato risponda al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dell'attuazione del presente regolamento e che tra l'altro trasmetta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea una relazione sull'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

La proposta non comporta nuovi rischi in relazione all'uso legale, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti di bilancio.

Tuttavia, occorre che la gestione interna dei rischi tenga conto della natura specifica del meccanismo di finanziamento del Comitato di risoluzione unico. Diversamente da quanto avviene per molti altri organismi istituiti dall'Unione, i servizi forniti dal Comitato saranno finanziati esclusivamente dagli enti finanziari.

In secondo luogo, il Comitato sarà responsabile della gestione del Fondo di assicurazione dei depositi. Al riguardo, dovranno essere sviluppate e istituite procedure di controllo interno.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Occorre che il quadro e le norme sul controllo interno seguano il modello applicato da altre autorità istituite dalla Commissione, tranne in materia di gestione del Comitato di risoluzione unico, che richiederà la definizione di un insieme specifico di norme.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

I controlli interni sono integrati nelle procedure del Comitato pertinenti ai fini dell'esercizio delle competenze ad esso attribuite. I costi delle procedure non superano i benefici che ne derivano in termini di prevenzione di errori materiali.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il regolamento stabilisce un SGD partecipante è escluso dalla copertura dall'EDIS, in tutte le fasi di riassicurazione, coassicurazione o assicurazione completa, se l'SGD partecipante o ogni altra autorità competente dello Stato membro interessato non ha adempiuto gli obblighi previsti dal regolamento o dalla direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, al Comitato saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Il Comitato aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per

la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale del Comitato.

Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari degli stanziamenti del Comitato e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

Gli articoli da 61 a 66 del regolamento contengono le disposizioni in materia di attuazione e controllo del bilancio del Comitato e le norme finanziarie applicabili.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

L'analisi che segue presenta una stima dei costi complessivi del Comitato e della sua amministrazione. Non è previsto alcun costo per il bilancio dell'UE poiché tutte le spese del Comitato saranno interamente a carico dei circa 6 000 enti finanziari facenti parte dell'EDIS. Il metodo di calcolo, basato sulle dimensioni, sarà definito in un atto delegato nel 2016. Per ragioni di coerenza, lo stesso metodo sarà applicato nell'ambito dell'EDIS.

Le mansioni del Comitato saranno limitate per quanto riguarda l'assicurazione dei depositi. L'evoluzione dell'EDIS attraverserà tre fasi: i) la riassicurazione; ii) la coassicurazione e iii) l'assicurazione completa. In ogni fase il Comitato dovrà valutare se l'SGD richiedente rispetta una serie di disposizioni della direttiva 2014/49/UE, nello specifico se ha costituito il fondo nazionale. A differenza del ruolo che il Comitato riveste nelle risoluzioni, le sue decisioni non presentano elementi di discrezionalità poiché l'obbligo di pagamento dell'SGD partecipante nei confronti dei depositanti (indennizzo) o nei confronti di un'autorità di risoluzione (contributo alla risoluzione) fa seguito alla determinazione di un'autorità amministrativa o giudiziaria.

Nella prima fase il Comitato valuterà le domande di copertura riassicurativa ed erogherà i finanziamenti necessari per compensare gli SGD nazionali entro il massimale della copertura. Le funzioni del Comitato rimangono identiche anche nella fase di coassicurazione ma, a parità di ogni altra condizione, si prevede un maggior numero di casi potenziali visto che i requisiti per la copertura dell'EDIS sono meno restrittivi rispetto alla fase di riassicurazione. Nella fase di assicurazione completa le mansioni del Comitato aumentano notevolmente. Oltre a rispondere alle richieste di copertura, il Comitato dovrà calcolare e raccogliere i contributi delle singole banche e gestire il Fondo europeo di assicurazione dei depositi. Queste mansioni sono analoghe a quelle previste nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico. Si prevedono pertanto considerevoli economie di scala e l'aumento delle mansioni non si traduce in un aumento proporzionale del fabbisogno di personale.

Il personale dell'SGD dipende dalla portata degli interventi. Alcuni SGD hanno la possibilità di utilizzare i loro fondi per misure volte a impedire il dissesto di un ente (ossia evitare anzitutto un evento di pagamento). Gli SGD che hanno questa possibilità dispongono anche di maggiori capacità di monitoraggio e gestione del rischio rispetto agli SGD che svolgono una mera funzione di rimborso ("paybox") nei confronti dei depositanti. L'ambito di applicazione dell'EDIS si limita ad assistere finanziariamente gli SGD nazionali nell'espletare questa funzione di rimborso.

Esistono scarse informazioni pubbliche sui livelli dell'organico degli SGD nazionali. Un sondaggio dell'European Forum of Deposit Insurers indica che i livelli di personale diretto (ovvero che non ha funzioni di supporto) variano tra 10 e 40 ETP negli SGD che svolgono funzioni analoghe a quelle dell'EDIS.

Alla luce delle mansioni limitate, ma in progressivo aumento, dell'EDIS, la Commissione propone i seguenti ETP per funzioni dirette:

- fase di riassicurazione: 5 ETP (+ 0,5 ETP per il supporto);
- fase di coassicurazione: 10 ETP (+ 1 ETP per il supporto);
- fase di assicurazione completa: 20 ETP (+ +2 ETP per il supporto);

Tabella: Evoluzione indicativa degli ETP

Risorse umane	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Posti della tabella dell'organico AD	4	4	4	4	8	8	8	16
Posti della tabella dell'organico AST	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	2
Posti della tabella dell'organico AST/SC	0	0	0	0	0	0	0	0
Posti totali della tabella dell'organico	4,5	4,5	4,5	4,5	9	9	9	18
Agenti contrattuali	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	2
Esperti nazionali distaccati	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	2
Totale effettivi	5,5	5,5	5,5	5,5	11	11	11	22

Alla DG FISMA il personale di supporto rappresenta attualmente l'11,2%. Grazie all'EDIS sono previste considerevoli economie di scala nell'ambito delle funzioni di risoluzione del Comitato, con particolare riguardo per la gestione delle risorse umane, il calcolo e la raccolta dei contributi e la gestione del fondo. Una percentuale di personale di supporto del 9% sembra quindi fattibile.

Tabella: Evoluzione indicativa della spesa

Spesa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Titolo 1: Spese per il personale	658	658	658	658	1 315	1 315	1 315	2 631
Titolo 2: Spesa per infrastrutture e spesa di funzionamento	50	50	50	50	110	110	110	220
Titolo 3: Spese operative	116	116	116	116	232	232	232	464
Totale	824	824	824	824	1 657	1 657	1 657	3 315

Ipotesi principali

Sulla base della valutazione della funzione di risoluzione del Comitato di risoluzione unico, si suggerisce la seguente distribuzione del personale:

- 80% di AT (68% AD e 12% AST);
- 10% di END;
- 10% di AC.

Si applica lo statuto dei funzionari delle istituzioni UE, come indicato dagli importi pro capite utilizzati:

- costo medio annuo di un AT: 131 000 EUR
- costo medio annuo di un END: 78 000 EUR
- costo medio annuo di un AC: 70 000 EUR.

Oltre alla retribuzione, il costo comprende i costi indiretti, quali i costi per gli immobili, la formazione, le attrezzature informatiche e l'infrastruttura socio-sanitaria.

Poiché la sede del Comitato è Bruxelles, è utilizzato un coefficiente correttore pari a 1.

Si stima che le spese operative ammontino al 15% del totale dei costi del Comitato, una percentuale decisamente inferiore al 25% stimato per la funzione di risoluzione, dal momento che si prevede che i costi per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici e dei servizi interni potrebbero essere condivisi con la funzione di risoluzione.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Nessuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. ¹⁷	di paesi EFTA ¹⁸	di paesi candidati ¹⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹⁷ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁹ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza prevista sulle spese

Nessuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	[Denominazione.....]
---	--------	-------------------------------

DG: <.....>			Anno N ²⁰	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)								
	Pagamenti	(2)								
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²¹										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1+1a +3								
	Pagamenti	=2+2a +3								

²⁰ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

²¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
•Risorse umane									
•Altre spese amministrative									
TOTALE DG <.....>		Stanziamenti							

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ²²	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

²² L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ²³	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²⁴ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
COSTO TOTALE																			

²³ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

²⁴ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²⁵	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

Esclusa la RUBRICA 5²⁶ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²⁵ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

²⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁷							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ²⁸	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

²⁷ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

²⁸ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

Nessuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3			
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

¹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.